



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

**LO STUDIO DEI PAPIRI
NEI RIVOLGIMENTI METODOLOGICI
DELLA ROMANISTICA
TRA IL 1860 E IL 1960**

a cura di
**CHRISTIAN BALDUS
MASSIMO MIGLIETTA
TOMMASO BEGGIO
FILIPPO BONIN**

2024



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

87

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*

by Università degli Studi di Trento

Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-079-3

ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea grazie al contributo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli con ISBN 979-12-235-0115-3.

Novembre 2024

LO STUDIO DEI PAPIRI
NEI RIVOLGIMENTI METODOLOGICI
DELLA ROMANISTICA
TRA IL 1860 E IL 1960

a cura di
CHRISTIAN BALDUS
MASSIMO MIGLIETTA
TOMMASO BEGGIO
FILIPPO BONIN

Università degli Studi di Trento 2024

INDICE

	Pag.
Christian Baldus, Massimo Miglietta, Tommaso Beggio, Filippo Bonin <i>Introduzione</i>	1
Filippo Incontro, Maria Grazia Torresi <i>Papirologia, studio e insegnamento del diritto romano: l'utilizzo dei papiri nei manuali in lingua italiana, tedesca e francese...</i>	7
Tommaso Beggio <i>Alla "scuola di Ludwig Mitteis": gli studi papirologici e i nuovi orizzonti metodologici della romanistica di inizio Novecento ..</i>	85
Filippo Bonin <i>Sul ruolo e il valore delle fonti papiracee nella corrispondenza Girard-Krüger (1889-1914).....</i>	137
Matteo Cristinelli <i>Gli studi epigrafici e papirologici e il diritto "pubblico" romano nell'opera di Arangio-Ruiz.....</i>	173
<i>Indice dei nomi</i>	229
<i>Indice dei luoghi</i>	233
<i>Indice delle fonti</i>	237

INTRODUZIONE

I contributi raccolti in questo volume costituiscono ‘lavori preparatori’ per una storia delle nuove sensibilità metodologiche che contraddistinsero il tardo Ottocento e primo Novecento in ambito romanistico.

Lo scenario è noto: in quel preciso momento storico emerse, infatti, l’evidenza che la Pandettistica, a séguito della realizzazione del Codice civile tedesco (BGB), aveva perduto la sua funzione dogmatica e si rese necessario cercare nuovi orientamenti, quale sfida anche intellettuale per la scienza romanistica coeva. Parallelamente, la formazione filologica delle *élites* accademiche, unitamente all’ancora giovane scienza storica intesa quale autonoma disciplina, influì inevitabilmente sulle scelte degli studiosi del diritto romano.

Emerse in questo modo, tra le altre, la corrente del cosiddetto ‘interpolazionismo’. Lo sguardo dei romanisti si allargò dalle fonti di tradizione manoscritta, fino a quel momento chiaramente preponderanti nelle loro peculiari ricerche, a quelle documentali, le quali finirono con l’acquisire nuovo e rilevante peso. A prescindere dalla questione di come (e, soprattutto, con quali risultati) vengano oggi lette queste fonti – questione che, tuttavia, esula dalle finalità che si è prefisso il progetto qui descritto – il loro uso tra fine Ottocento e prima metà del Novecento costituisce, per contro, una base imprescindibile per comprendere in maniera maggiormente penetrante le dinamiche della scienza romanistica dell’epoca.

Il seminario *Sammeln im Prestigewettbewerb: Heidelberger Papyrusbestände im internationalen Methodenumbruch der Rechtsromanistik 1860-1960*, tenutosi presso l’*Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft* dell’Università di Heidelberg¹, i cui risultati vengono pubblicati in questo volume, ha inteso contribuire a (e offrire) un primo ‘in-

¹ I lavori del seminario si sono tenuti in due distinti incontri, a distanza di un anno, al fine di poter vagliare i progressi delle ricerche nel frattempo intraprese: il primo seminario ha avuto luogo il 5 e 6 luglio del 2022, mentre il secondo è stato organizzato esattamente un anno dopo, il 5 e 6 luglio del 2023.

ventario' di tali sviluppi. Al fine di evitare il rischio di un'eccessiva cristallizzazione in prefissati (e probabilmente fallaci) modelli teorici, si è ritenuto opportuno partire dall'osservazione secondo cui i papiri (così come le epigrafi), nell'epoca in esame, hanno rappresentato un capitale nel senso bourdieuano del termine: 'capitale economico', per la ragione che non è facile procurarsi tali 'documenti', avendo – quando e se reperibili – costi elevati sul mercato; 'capitale culturale', in quanto oggetto di studio da parte degli studiosi e dei cultori più accorti; 'capitale simbolico', infine, nella competizione per il prestigio delle Università e dei loro docenti.

Reso possibile grazie a un finanziamento proveniente dal programma d'eccellenza dell'Università di Heidelberg (*Expanding Internationality 2022-2023*)² e realizzato in italiano, quale lingua franca della romanistica internazionale, il seminario è stato imperniato principalmente su contributi di giovani ricercatori. Nell'impossibilità di trattare esaustivamente la materia, si è optato, in termini temporali, per circoscrivere il periodo dell'indagine al periodo che va dal 1860 al 1960, mentre, in termini metodologici, si è ritenuto, per un verso, di concentrare l'attenzione su studi quantitativi (relativi alla raccolta di una parte consistente dei dati a nostra disposizione), e, per altro verso, di condurre indagini relative a singoli rapporti scientifici tra diversi studiosi dell'epoca. Entrambe queste direttrici potranno (o almeno questo è quanto i curatori e gli autori dei singoli contributi si augurano) offrire suggestioni e spunti capaci di stimolare ulteriori ricerche.

Alcuni dati, contesti e notizie non sono oggi, purtroppo, più accessibili (come, per esempio, lezioni universitarie, delle quali non furono tratti oppure conservati 'appunti', o altri indizi e informazioni, quanto meno indiretti). Vi potrebbero essere poi potenzialmente altri materiali, rispetto ai quali restano da esplorare, tuttavia, le concrete condizioni per ottenere accesso alla loro consultazione (come nel caso di corrispondenze, conservate presso archivi privati). Rispetto a questi ultimi resta

² Vd.: <https://backend.uni-heidelberg.de/en/documents/mobilitatsmassnahmen-ausschreibung-2022-2023/download>.

naturalmente aperto il campo per indagini future, la cui portata, tuttavia, non è allo stato attuale delle nostre conoscenze prevedibile.

Non è finalità di questa breve premessa illustrare le ragioni delle scelte tematiche operate in ciascun contributo, le quali verranno esplicitate nelle specifiche sedi. Per tornare ancora, più precisamente, sull'individuazione dell'arco temporale prescelto, esso è stato determinato tenendo presenti i grandi sviluppi metodologici ai quali si è fatto cenno in apertura: se nel 1860 il mondo romanistico risultava essere ancora dominato da discorsi essenzialmente pandettistici, a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo si sviluppò un dibattito sulle interpolazioni contenute nei testi della Compilazione giustiniana, che spostò rapidamente l'interesse – soprattutto dei giovani romanisti – verso nuove prospettive circa lo studio delle fonti (ivi compresa la stessa scelta di 'quali' fonti trattare in pubblicazioni di varia natura).

Tra le tipologie di pubblicazioni scientifiche, i manuali costituiscono il formato nel quale, da una parte, le novità metodologiche giungono, per intuitive ragioni, con un certo ritardo; dall'altra, una volta che le novità scientifico-metodologiche hanno raggiunto i manuali, esse sono in grado di influire a maggior ragione e in modo più significativo anche sugli studi monografici e saggistici, nonché sull'insegnamento.

Il 'ritardo' con il quale i manuali recepiscono le novità, rispetto a pubblicazioni di altro genere, permette al tempo stesso di osservare la fortuna accademica di scoperte e spunti originali che si possono scorgere nelle ricerche puntuali di determinati autori.

Un ruolo non secondario rispetto ai ritmi con i quali questi nuovi risultati si sono diffusi è stato giocato dall'avvento della Prima guerra mondiale, che ha prodotto conseguenti rotture nei rapporti accademici e personali fra romanisti di Paesi diversi (si pensi, per esempio, alle relazioni scientifiche tra Germania e Inghilterra, o, ancora, tra Italia e Francia). In questo contesto più ampio si inscrivono le dinamiche che conducono, fra l'altro, a una crescita significativa dell'importanza della ricerca italiana in ambito romanistico e giusantichistico, a fronte di una minore attrattività internazionale del mondo universitario tedesco e di quello francese, quest'ultimo progressivamente sempre più concentrato su questioni di natura interna.

Com'è noto, con gli eccessi della critica testuale, a partire almeno dagli anni Trenta del Novecento, si fa più urgente per i contemporanei un ripensamento complessivo dell'impianto metodologico dello studio del diritto romano. Basti qui menzionare, rispetto a tale contesto, solo la concorrenza fra i due modelli della "storia degli artisti" o la "storia dell'arte" (si allude alla linea Pernice, Mitteis, e, in parte, Wenger, contro quella di Schulz) e la (ri)scoperta del periodo tardoantico ad opera di Wieacker. Più o meno contestualmente, rispetto al periodo in cui questi rivolgimenti metodologici così significativi ebbero luogo nei Paesi dell'area germanofona, anche in Italia si assistette a una reazione agli eccessi della ricerca interpolazionistica ad opera, in particolar modo, di Salvatore Riccobono sr., il quale ebbe modo di esporre le sue idee in tema di "critica testuale", influenzando sul punto molti studiosi a lui contemporanei, e non solo italiani. Al contempo, se alcuni romanisti, come Betti, cercavano di "usare" le fonti del diritto romano al fine di creare una nuova dogmatica per il presente, altri iniziavano più convintamente a orientare le proprie ricerche anche verso il diritto pubblico e criminale, e, più in generale, la storia del diritto romano, mettendo in risalto il valore delle fonti epigrafiche e papirologiche, come avvenne nel caso di Arangio-Ruiz.

Tali dibattiti e rivolgimenti hanno condotto a una situazione in cui, dopo la Seconda guerra mondiale, l'attenzione è tornata a rivolgersi alla questione interpolazionistica, nel senso, però, della necessità di prendere le distanze in modo viepiù crescente da istanze puramente filologiche, il che, almeno come effetto secondario, non ha potuto non determinare ricadute anche sullo studio delle fonti documentali. Nel 1960 l'interpolazionismo aveva ormai perduto la rilevanza avuta in precedenza, prima in Germania, poi anche in Italia.

In vari Paesi lo spazio dedicato all'insegnamento delle materie romanistiche venne (o venne di lì a breve) ridotto, in conseguenza di modifiche nei rispettivi sistemi educativi e di istruzione, sfavorevoli agli studi umanistici.

In realtà, in quasi tutti i Paesi si avverte ormai, anche a livello accademico, una perdita del peso della cultura classica generale; ciononostante, anche per i romanisti di più recente formazione non costituisce più una novità particolarmente interessante il fatto che le fonti docu-

mentali possano giovare in maniera specifica a uno studio storico del diritto antico, essendo ormai possibile dare per acquisito il loro valore.

L'arco di tempo qui prescelto corrisponde, pertanto, a un secolo a cavaliere tra Ottocento e Novecento e, per quel che concerne l'indagine che viene presentata in queste pagine, esso rappresenta uno snodo essenziale tra l'età della tarda Pandettistica e il successivo sgretolarsi, a livello internazionale, dell'influenza di quest'ultima, a causa del quale diviene arduo poter identificare tendenze scientifico-metodologiche alternative predominanti. Questo volume non intende chiarire in definitiva fino il senso e la portata inerenti allo sviluppo di tali tendenze fra il 1860 e il 1960. Per tale ragione, si spera che il lavoro possa fornire spunti di riflessione ed elementi utili al fine di intraprendere ulteriori ricerche e individuare nuove risposte.

In conclusione, ai curatori corre l'obbligo di ringraziare, oltre all'Università di Heidelberg per il finanziamento, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento per aver accolto il volume nella collana dei suoi 'Quaderni' e i collaboratori della Cattedra di Diritto Romano di Heidelberg per l'organizzazione degli incontri in cui è stato declinato il seminario.

Heidelberg-Trento, marzo 2024

Christian Baldus, Massimo Miglietta, Tommaso Beggio, Filippo Bonin

ALLA “SCUOLA DI LUDWIG MITTEIS”:
GLI STUDI PAPIROLOGICI
E I NUOVI ORIZZONTI METODOLOGICI
DELLA ROMANISTICA DI INIZIO NOVECENTO

Tommaso Beggio

SOMMARIO: 1. *L’Umbruch metodologico negli studi romanistici tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: alcune premesse.* 2. *Wilcken e Mitteis: l’incontro e la collaborazione a Leipzig.* 3. *Mitteis e le nuove generazioni di studiosi formati alla sua “Scuola”.* 4. *Considerazioni conclusive: nuovi orizzonti per il diritto pubblico e il diritto criminale romano?*

1. L’Umbruch metodologico negli studi romanistici tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: alcune premesse

Sul finire dell’Ottocento, le cattedre di diritto romano dell’allora Impero Austro-Ungarico erano per lo più occupate, o sarebbero state ottenute in quel torno di tempo, da studiosi appartenenti a generazioni cresciute a stretto contatto con i metodi della Pandettistica ancora imperante fino quasi all’entrata in vigore del BGB, avvenuta il primo gennaio del 1900; ciononostante, tali studiosi riuscirono a distinguersi per le novità che essi riuscirono a introdurre a livello metodologico nelle ricerche romanistiche, nonché, soprattutto, per la loro apertura, al tempo pionieristica, verso lo studio delle fonti epigrafiche e papirologiche. Questi romanisti, seppur ancora e inevitabilmente legati alle ricerche inerenti ai testi contenuti nella compilazione giustiniana, e, più in particolare, nel Digesto, per primi diedero nuova importanza a filoni di indagine e fonti che, sino ad allora, erano stati prerogativa dell’interesse dei soli filologi e storici puri. Nel fare ciò, essi aprirono orizzonti fino a quel momento sconosciuti alla romanistica, partecipando da protagonisti a quell’*Umbruch* – in primo luogo a livello metodologico – che coinvolse gli studi del diritto romano quanto meno dall’inizio del ven-

tesimo secolo in poi, sancito ormai il definitivo tramonto dell'approccio alle ricerche romanistiche dei pandettisti e messa ormai seriamente in discussione la necessità di legare suddette ricerche alla "costruzione" di un diritto per il presente. Sebbene gli studiosi in questione, nati e cresciuti (quanto meno accademicamente) nelle aree al tempo dominate dall'Impero Austro-Ungarico, non fossero stati gli unici interpreti di questo momento di travaglio, cambiamento e, al contempo, fioritura di nuovi indirizzi metodologici, molti di loro giocarono comunque un ruolo di primo piano, talora di avanguardia a dir poco, che avrebbe nel giro di breve tempo influenzato la romanistica mondiale. Questi romanisti (e, più in generale, storici del diritto) erano tutti più o meno direttamente legati a una figura di incredibile ascendente e spessore, in grado di catalizzare intorno a sé molte delle migliori menti del tempo in ambito storico-giuridico: si intende fare riferimento alla persona di Ludwig Mitteis¹.

¹ Ludwig Mitteis (Laibach am Krein, 1859-Leipzig, 1921) fu, sul finire dell'Ottocento, la maggiore personalità nell'ambito degli studi romanistici dell'Impero Austro-Ungarico insieme all'amico Moriz Wlassak (Brno, 1854-Wien, 1939), il quale si distinse, in particolar modo, per i propri studi sul processo romano. Entrambi insegnarono presso l'Università di Vienna, seppur in periodi diversi: Mitteis, che aveva ottenuto la propria *Habilitation* presso tale università nel 1885, vi era poi stato chiamato quale *ordentlicher Professor* nel 1895, salvo accettare la chiamata a Lipsia nel 1899; Wlassak, invece, dopo aver ottenuto la *venia legendi* in Diritto romano presso l'università della capitale austriaca nel 1879 grazie alla pubblicazione della sua *Habilitationsschrift*, ritornò a Vienna da Strasburgo (ove trascorse nove semestri accademici) nel 1900. Su Mitteis, vd. M. WLASSAK, *Ludwig Mitteis. Ein Nachruf*, in *Almanach der Wiener Akademie*, Wien, 1922, pp. 29-63; J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis. 1859-1921 †*, in *ZSS*, 43, 1922, pp. V-XXXI; E. WEIß, *Erinnerung an Ludwig Mitteis* (Vortrag v. 24. Januar 1922 i. d. Deutschen Ges. f. Altertumskunde i. Prag), Leipzig, 1922; L. WENGER, *Ludwig Mitteis und sein Werk*, Wien-Leipzig, 1923; W. SELB, *Mitteis Ludwig*, in *Österreichisches Biographisches Lexicon 1815-1950*, VI, Wien, 1975, pp. 323-324; ID., *Mitteis, Ludwig*, in *NDB*, XXVII, Berlin, 1994, pp. 576-577; E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“: Einige Bemerkungen zur Polemik zwischen Ludwig Mitteis und Leopold Wenger*, in *ZSS*, 109, 1992, pp. 547-562; R. ZIMMERMANN, *»In der Schule von Ludwig Mitteis«: Ernst Rabels rechtshistorische Ursprünge*, in *RabelsZeitschrift*, 65, 2001 [Heft 1], pp. 1-38; R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“ zur Mitteis-Schule – Römisches Recht und Rechtsvergleichung bei Ludwig Mitteis (1859-1921)*, in *ZEuP*, 30, 2022 [Heft 1], pp. 108-141; T. BEGGIO, *„Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium“: la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero e*

Complice il periodo nel quale essi si trovarono a lavorare, che venne caratterizzato dalle significative scoperte di nuove fonti, in generale, e testimonianze papiracee, in particolare, organizzate in importanti collezioni e raccolte, tali da stimolare un forte fermento scientifico e culturale, nonché la nascita della papirologia moderna, molti storici del diritto e romanisti formatisi presso le università dell’Impero Austro-Ungarico entrarono in contatto con Mitteis (e, spesso, anche con Wlassak), il quale si distinse ben presto per la incontestabile capacità di dare rilievo allo studio dei papiri in ambito storico-giuridico, come mai era stato fatto prima di allora.

Non è un caso, d’altro canto, che in quel periodo anche la scelta circa i nomi da chiamare in cattedra tra i giovani studiosi appartenenti alle generazioni successive a quella di Mitteis da parte delle varie università dell’Impero seguisse spesso il criterio delle opere da essi pubblicate in materia di ricerche sui papiri e su fonti legate ad altri diritti dell’antichità, tra i quali i cosiddetti *Keilschriftrechte*, secondo la denominazione coniata da Paul Koschaker². Basti qui menzionare, a titolo di esempio,

nell’opera di Ludwig Mitteis, in Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka, Zagabria, 2024, in corso di stampa, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

Per quanto riguarda Moriz Wlassak, per una prima panoramica a livello biografico, nonché ulteriore letteratura in merito, mi permetto di rinviare a T. BEGGIO, *A obra centenária. Moriz Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer, in Interpretatio Prudentium, 2.2, 2017, pp. 17-38.*

² Paul Koschaker (Klagenfurt, 1879-Basel, 1951) può essere pacificamente considerato uno dei padri e iniziatori dello studio dei diritti cuneiformi, al di là dell’aver egli stesso coniato il termine – *Keilschriftrecht(e)* – che racchiude in sé tutte le ricerche giuridiche inerenti a tali diritti dell’antichità. Lo studioso austriaco utilizzò per la prima volta in forma aggettivale tale terminologia a una conferenza di storici e storici del diritto a Oslo, nel 1928, parlando di *Rechtsgeschichte im Bereiche der keilschriftlichen Rechtsquellen*: il testo della sua relazione venne poi pubblicato in P. KOSCHAKER, *Forschungen und Ergebnisse in den keilschriftlichen Rechtsquellen*, in *ZSS*, 40, 1929, pp. 188-201. Il riferimento ai diritti cuneiformi, anche in forma sostantivata, venne poi a seguire da lui stesso costantemente ripreso e ripetuto, anche nella formulazione in lingua inglese, apparsa per la seguente voce enciclopedica: ID., *Cuneiform Law*, in *Encyclopedia of the Social Sciences*, 9, New York, 1933, pp. 211-219. Su Koschaker studioso dei diritti cuneiformi, vd. M. MÜLLER, *Paul Koschaker. Zum 100. Geburtstag des Begründers der Keilschriftrechtsgeschichte*, in *Altorientalische Forschungen*, 9, 1982, pp. 271-284, nonché, per un quadro più ampio sulla sua figura, le sue ricerche e la sua

l'interessante alternarsi di studiosi alla cattedra di Diritto romano presso la prestigiosa Università di Praga negli anni che andarono dal 1895 sino al 1914: in occasione della prima delle due date venne chiamato lo stesso Mitteis, al quale subentrò nel 1899 Ivo Pfaff, a sua volta distintosi presso quella sede universitaria per le ricerche sui papiri³. Quando giunse, infine, il momento di sostituire lo studioso nel 1909, a seguito della sua chiamata sul finire dell'anno precedente a Graz, ove finalmente Pfaff ottenne l'ordinariato, tre furono i nomi designati tra i quali individuare il successore: Koschaker, Partsch e Rabel⁴, ovverosia tre romanisti all'epoca ancora giovani e distintisi già allora per le loro ricerche sui papiri, nonché per quelle in chiave storico-comparatistica sui

impostazione metodologica, T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Reinventing the Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018 (2ª edizione inalterata), pp. 37 e *passim*.

³ Su Pfaff (Hermannstadt, 1864-Graz, 1925), vd. G. WESENER, *Pfaff, Ivo*, in *Österreichisches Biographisches Lexicon 1815-1950*, VIII, Wien, 1983, pp. 23-24; E. BERGER, *Pfaff, Ivo*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 295-296.

⁴ Su Koschaker, mi permetto di rinviare nuovamente a T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit. Per quel che concerne Josef Aloys August Partsch (Breslau, 1882-Genf, 1925), vd. O. LENEL, *Josef Partsch †*, in *ZSS*, 45, 1925, pp. VII-XII; R. MEYER-PRITZL, *Der Rechtshistoriker und Pionier der modernen Rechtsvergleichung Josef Partsch*, in *ZEuP*, 7.1, 1999, pp. 47-74; ID., *Partsch, Josef Aloys August (1882-1925)*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 78 ss.; CH. BALDUS, *Josef Partsch*, in R. DOMINGO (ed.), *Juristas Universales. Vol. IV. Juristas del siglo XX. De Kelsen a Rawls*, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 76-80. Su Ernst Rabel (Wien, 1874-Zürich, 1955), vd. G. KEGEL, *Ernst Rabel (1874-1955). Vorkämpfer des Weltkaufrechts*, in H. HEINRICHS et al. (a cura di), *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, München, 1993, pp. 571-594; R. ZIMMERMANN, „*In der Schule von Ludwig Mitteis*“, cit., pp. 19 ss.; S. HOFER, *Rabel, Ernst*, in *NDB*, XXI, Berlin, 2003, pp. 64 ss.; D.J. GERBER, *Sculpting the Agenda of Comparative Law: Ernst Rabel and the Facade of Language*, in A. RILES (a cura di), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, Oxford-Portland, 2001, pp. 190-208. Si veda inoltre, in merito alla fondazione del *Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht*: R.-U. KUNZE, *Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1926-1945*, Göttingen, 2004, e cfr. anche, circa il ruolo determinante giocato da Josef Partsch nella creazione di tale istituto, R. ZIMMERMANN, *op. cit.*, pp. 20 ss. Su entrambi gli studiosi, inoltre, i permetto di rimandare anche, da ultimo, a T. BEGGIO, *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione (considerazioni in tema di ‚vergleichende Rechtsgeschichte‘)*, in *LR*, 11, 2022, pp. 332-359, nonché R. MEYER-PRITZL, *Von der ‚Pandektenstube‘*, cit., pp. 133 ss.

diritti dell'antichità. A spuntarla per la cattedra presso l'Università di Praga fu, infine, Koschaker, che ivi rimase fino al 1914⁵.

Questo è solo uno tra i possibili esempi che ci raccontano di un gruppo di studiosi tra loro fortemente legati, talvolta anche da rapporti di amicizia, i quali non formavano certo un "circolo" chiuso all'interno dei confini dell'Impero Asburgico, ma senz'altro si tenevano in stretto contatto e avevano tra loro forti scambi scientifici e talora comuni interessi di studio; nel caso dei più giovani, inoltre, essi erano stati influenzati nelle loro ricerche dalle opere di Mitteis, il quale fu per la gran parte di loro un vero e proprio maestro, e di Wlassak, il quale, a differenza del primo, non fu in grado di creare una vera scuola attorno a sé, essenzialmente per ragioni di asperità caratteriali, e non anche perché i suoi scritti sul processo non fossero stati in grado di ispirare, e anche significativamente, gli studiosi più giovani⁶. Resta fermo il fatto che, complice l'entusiasmo per le ricerche papirologiche stimulate dalle scoperte

⁵ Merita di essere menzionato, altresì, il fatto che Koschaker, chiamato nel 1914 presso l'Università di nuova fondazione di Frankfurt am Main, caldeggiò e si adoperò per far arrivare al suo posto il più giovane collega Mariano San Nicolò (Rovereto, 1887-München, 1955), il quale si era formato con Leopold Wenger (Obervellach, 1874-Obervellach, 1953) e lo stesso Koschaker e si era a sua volta distinto quale studioso dei diritti dell'Antichità e della papirologia giuridica. La cattedra della sede di Praga rimase vacante a causa della guerra mondiale tra il 1914 e il 1918, quando infine essa venne assegnata, per l'appunto, a San Nicolò.

⁶ Anche in questo caso, basti citare l'esempio dell'influenza e aiuto di Wlassak nei confronti di Koschaker, allorché quest'ultimo dovette scrivere la propria *Habilitationschrift* sul tema della *translatio iudicii*: cfr. P. KOSCHAKER, *Translatio iudicii. Eine Studie zum römischen Zivilprozeß*, Graz, 1905. Wlassak scrisse uno dei due *Gutachten* sul lavoro di Koschaker e il suo giudizio fu estremamente positivo; da quel momento in poi, tra i due studiosi nacque una profonda e duratura amicizia, che portò Koschaker a farsi promotore, nel 1939, della proposta di nominare il collega quale *korrespondierendes Mitglied* della *Preußische Akademie der Wissenschaften* di Berlino della quale egli era membro (l'altro nome proposto da Koschaker fu quello di Salvatore Riccobono sr.: vd. ABBAW: PAW II-III, 222, foll. 1-4, 8 e 11. Cfr. inoltre M. VARVARO, *La 'antike Rechtsgeschichte', la 'Interpolationenforschung' e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in *AUPA*, 54, 2010-2011, pp. 303-315, e, in particolare, p. 311 e nt. 32, ove è possibile trovare anche bibliografia su Riccobono). Wlassak morì, tuttavia, prima che la votazione sulla proposta avesse luogo. Vd. T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit., pp. 36 ss.

(allora) abbondanti, e apparentemente destinate a non esaurirsi in tempi brevi, di nuovi reperti, un'opera su tutte avesse segnato un punto di svolta per la romanistica dell'epoca, indicando un panorama metodologico allora pionieristico e al contempo affascinante e capace di aprire spazio a nuovi orizzonti di indagine: si intende fare riferimento al lavoro di Mitteis *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, apparso nel 1891. Quest'opera fu da subito ammirata dai suoi allievi, nonché dagli altri studiosi a lui coevi⁷, in quanto vero e proprio *bahnbrechendes Werk*⁸,

⁷ Basti qui richiamare, a titolo di esempio, le recensioni estremamente positive di due insigni colleghi, i quali colsero l'occasione per sottolineare il merito forse maggiore dell'opera di Mitteis, ovvero sia l'aver messo in discussione quella visione monolitica del diritto romano che aveva dominato sino a quel periodo la romanistica e, in particolare modo, la Pandettistica, mentre egli era riuscito a offrire un'immagine sfaccettata di tale realtà giuridica, tanto dal punto di vista della diversità tra centro (Roma) e periferie (le realtà provinciali), quanto da quello della prospettiva della sua evoluzione storica: vd. P.-F. GIRARD, *Compte rendu de L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Revue critique d'histoire et de littérature*, 35, 1893, pp. 27-29; P. KRÜGER, *Rezension zu L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 16, 1893, pp. 31-38. Sul punto si rinvia anche al contributo di Filippo Bonin in questo stesso volume, ove ulteriori osservazioni in merito, nonché bibliografia su Girard (Guingamp, 1852-Caen, 1926) e Krüger (Berlin, 1840-Bonn, 1926).

⁸ L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891. Il lavoro di Mitteis venne espressamente definito un «bahnbrechendes Werk» da L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 27. Sul successo e l'eccezionale apprezzamento ottenuto dall'opera di Mitteis, anche da studiosi già da tempo assai affermati, come per esempio Theodor Mommsen, vd. R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 108 ss., nonché, ivi, nota 5, per una discussione circa alcune considerazioni svolte in tempi più recenti dalla dottrina su questo scritto di Mitteis. Alla letteratura citata da Meyer-Pritzl, con riferimento a lavori che, per oggetto di studio, si sono dovuti confrontare con l'opera di Mitteis, vanno aggiunti quanto meno i seguenti scritti: M. AMELOTI, *Reichsrecht*,

che aveva «Epoche gemacht». Così si esprimeva ancora Koschaker a tale proposito, infatti, nel 1947⁹:

Mitteis' Buch hat Epoche gemacht und der Romanistik neue Orientierungen gegeben. Er würde Begründer der juristischen Papyrskunde, und unter dem Einfluß der von ihm inaugurierten Studien wandten die Romanisten ihr Interesse über das römische Recht hinaus auch anderen antiken Rechte zu, die bisher, sofern sie überhaupt behauptet wurden, Domäne der Philologen, Theologen und Historiker gewesen waren [...].

Quest'opera dalla portata allora dirompente in un solo colpo mise in luce, da un lato, l'importanza di tutte le fonti per lo studio del diritto romano, incluse quelle epigrafiche e, soprattutto, nell'ottica della ricerca condotta da Mitteis, quelle papirologiche; dall'altro lato, essa scardinò definitivamente l'idea di una ricostruzione plastica e monolitica dell'esperienza giuridica romana, ponendo in rilievo, viceversa, il suo

Volksrecht, Provinzialrecht. Vecchi problemi e nuovi documenti, in *SDHI*, 45, 1999, pp. 211-232 (ora in *Id.*, *Altri scritti giuridici*, a cura di M. PAVESE, Torino, 2014, pp. 105 ss.); H.J. WOLFF, H.-A. RUPPRECHT, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, I, München, 2002; M. MODRZEJEWSKI, *Loi et coutume dans l'Égypte grecque et romaine*, Varsavia, 2014; J.G. KEENAN, J.G. MANNING, U. YIFTACH-FIRANKO, *Law and legal practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest*, Cambridge, 2014; cfr. altresì, per un cenno in proposito, J.L. ALONSO, *Juristic Papirology and Roman Law*, in P.J. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, pp. 55-69. Desta una certa sorpresa, in ogni caso, il fatto che talune istanze già avanzate o in parte analizzate da Mitteis (pur con alcuni limiti che si possono ad oggi, dopo ben oltre un secolo dalla pubblicazione della sua opera, intravedere) e legate alle ricerche storico-giuridiche nelle province dell'Impero romano siano state assai di recente presentate come del tutto innovative, anche sotto il profilo metodologico, nella *Introduction* a un volume da poco apparso sul tema del diritto nelle (e delle) province romane, la quale pare trascurare quanto scritto in materia a partire dalla fine dell'Ottocento in poi: si intende fare riferimento a K. CZAJKOWSKI, B. ECKHARDT (a cura di), in collaboration with M. STROTHMANN, *Law in the Roman Provinces*, Oxford, 2020, pp. 1-18.

⁹ P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, München-Berlin, 1947¹, p. 299. Si vedano anche le parole di apprezzamento di un altro gigante della romanistica quale Rudolf von Jhering (Aurich, 1818-Göttingen, 1892), il quale scrisse nel gennaio del 1892 una lettera a Mitteis per complimentarsi per la sua opera. Sul punto, vd. R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 122.

complesso manifestarsi sia rispetto al suo divenire storico, sia con riferimento alle realtà provinciali, sottolineando al contempo la necessità di adottare un approccio innovativo nel campo delle ricerche, di stampo storico-comparatistico. Ludwig Mitteis, per tal via, riuscì nell'impresa di ergersi a vera guida per le nuove giovani generazioni di romanisti, le quali stavano allora cercando una strada per uscire dall'*impasse* causata dall'inevitabile decadenza della Pandettistica, al punto che lo stesso Wlassak scrisse che egli aveva raccolto l'eredità di Mommsen quale «Führer und Organisator der juristischen Romanistik»¹⁰. Così come lo stesso Mommsen, dunque, era stato il *princeps* dell'epigrafia (la cui epoca fu l'Ottocento), altrettanto Mitteis, ancora una volta nelle parole dell'amico Wlassak, «fühlte in sich den Beruf, auf papyrologischem Gebiet Bahnbrecher und Führer zu werden»¹¹ e il Novecento, anche grazie alle opere di questo studioso, si sarebbe perciò distinto quale secolo della papirologia¹². E non a caso, fu proprio Mommsen, la cui opera aveva senz'altro e profondamente ispirato anche gli studi e gli scritti

¹⁰ Le parole di Wlassak si trovano nell'*Antrag* per la scelta di Mitteis quale *Ehrenmitglied* all'estero della *Philosophisch-Historische Klasse der Kaiserlichen-Akademie der Wissenschaften* di Vienna, presentato il giorno 11 maggio del 1916 e sottoscritto dal solo Wlassak: vd. G. OBERKOFLER, *Die Vertreter des Römischen Rechts mit deutscher Unterrichtssprache an der Karls-Universität in Prag*, 1991, pp. 130 s., nonché R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 109. Cfr. anche le parole dedicate in tempi a noi assai più vicini a Mitteis, definito quale decano della romanistica del suo tempo e contestualmente un innovatore, da J. LIEBRECHT, *Die junge Rechtsgeschichte. Kategorienwandel in der rechtshistorischen Germanistik der Zwischenkriegszeit*, Tübingen, 2018, p. 107.

¹¹ M. WLASSAK, „*Neue Freie Presse*“ *Abendblatt*, Nr. 20622, 26. Januar 1922, p. 3.

¹² Così si era pronunciato lo stesso Mitteis al Congresso storico di Halle del 5 aprile del 1900, secondo le parole riportate da R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, in *BIDR*, 14, 1901, p. 58: «Se il secolo decimonono è stato il secolo della epigrafia, il ventesimo è chiamato ad esser quello della papirologia». Sul punto, vd. anche M. ROLANDI, *La papirologia giuridica in Italia dagli albori alla seconda guerra mondiale*, in *Aegyptus*, 92, 2012, pp. 181-198, nonché J.L. ALONSO, *op. cit.*, p. 55, il quale, in realtà, attribuisce le parole riportate da De Ruggiero non a Mitteis, ma proprio a Mommsen, salvo puntualizzare successivamente che sulla paternità di tale nota affermazione sussistono alcuni dubbi tra gli studiosi.

di Mitteis¹³, a definire quest'ultimo, in una lettera inviatagli nel 1902, «princeps papyrologorum»¹⁴. L'affermazione del grande studioso, la quale da sola già sarebbe bastata a descrivere i meriti di Mitteis in questo ambito di studi, necessita ad ogni modo di una precisazione: pare più opportuno, infatti, parlare di Mitteis quale principe della papirologia giuridica, poiché altrimenti si rischierebbe di fare un torto a un allievo dello stesso Mommsen, che della papirologia in quanto tale può essere considerato il vero padre, ovverosia Ulrich Wilcken, il quale, per di più, si trovò a lavorare fianco a fianco con Mitteis, a partire da quando quest'ultimo arrivò a Lipsia nel 1899¹⁵.

¹³ L'influenza di Mommsen sulle ricerche di Mitteis e sul metodo da quest'ultimo adottato per condurle è testimoniata chiaramente dalle parole di J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis*, cit., pp. XXIV s., il quale, tuttavia, fa riferimento in particolar modo a un'altra opera del suo maestro, la quale avrebbe risentito in modo significativo dell'influsso di Mommsen, più che di quello della Pandettistica ormai in declino, ovverosia: L. MITTEIS, *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig, 1908. Si veda, in ogni caso, quanto scritto anche da R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 121 s., ove si fa riferimento anche alle parole di Wlassak, che pure individuava in Mommsen il *Vorbild* al quale si era ispirato Mitteis.

¹⁴ Lettera di Mommsen a Mitteis del 14 dicembre del 1902, sulla quale vd. ora R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 131. Anche Paul Koschaker, come anticipato *supra*, p. 91, definì Mitteis, che egli annoverava tra i propri maestri, quale fondatore della papirologia giuridica: vd. P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, cit., p. 299. Ad onor del vero, sarebbe giusto menzionare tra i padri di questa branca di studi anche un altro nome, insieme a quello Mitteis, ovverosia quello di Otto Gradenwitz (Breslau, 1860-Berlin, 1935), sul quale vd. O. GRADENWITZ, *Selbstdarstellung*, in H. PLANITZ (a cura di), *Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, Leipzig, 1929, pp. 41-88; P. KOSCHAKER, *Otto Gradenwitz †*, in *ZSS*, 56, 1936, pp. IX-XII; M. KASER, *Gradenwitz, Otto*, in *NDB*, VI, 1964, pp. 702-703; CH. BALDUS, *Eigenwillig und differenziert: eine Lanze für Otto Gradenwitz*, in P. SPIEB, CH. HATTENHAUER, M. HETTINGER (a cura di), *Homo heidelbergensis. Festschrift für Klaus-Peter Schroeder zum 70. Geburtstag*, Neustadt an der Weinstraße, 2017, pp. 295-304.

¹⁵ Su Wilcken (Stettin, 1862-Baden-Baden, 1944), vd. TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken und die Papyrologie in Deutschland*, in A.M. BAERTSCHI, C.G. KING (a cura di), *Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität in Berlin des 19. Jahrhunderts*, Berlin-New York, 2009, pp. 503-527; R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 122 ss.

2. *Wilcken e Mitteis: l'incontro e la collaborazione a Leipzig*

Mitteis aveva iniziato a lavorare sui papiri sin da prima della pubblicazione della sua nota opera del 1891 e all'epoca in cui si trovava a Praga fecondi erano stati gli scambi in ambito papirologico con storici e archeologi, come, per esempio, Heinrich Swoboda¹⁶ e Julius Jung¹⁷, anch'essi allievi di Theodor Mommsen, proprio come Ulrich Wilcken¹⁸. Fu l'incontro e la collaborazione con quest'ultimo presso l'Università di Lipsia, tuttavia, a imprimere un ulteriore slancio alle ricerche papirologiche di Mitteis, al punto da far dire al suo allievo Partsch che il maestro si era distinto quale «unbestrittene erste Autorität der Welt für die juristische Behandlung der griechischen Papyros»¹⁹. Il compito che pareva profilarsi dinanzi a Mitteis al tempo dell'arrivo in Sassonia sembrava ricalcare, ancora una volta, l'esempio offerto dal grande progetto mommseniano di raccolta di tutte le iscrizioni latine, il *Corpus Inscriptionum Latinarum*, ma questa volta l'opera avrebbe dovuto interessare le fonti papiracee. La ricerca sui diritti antichi, unitamente a un più approfondito studio del diritto romano, con particolare riguardo alle sue manifestazioni nelle realtà provinciali, non poteva infatti prescindere dalla possibilità di collezionare e analizzare con estrema acribia tutte le fonti a disposizione, secondo il metodo «einer strikt quellenbasierten Antikenforschung»²⁰. Grazie al loro lavoro congiunto, Wilcken e Mit-

¹⁶ Heinrich Swoboda (Wien, 1856-Prag, 1926) si spostò a Praga nel 1891, quando venne ivi chiamato quale *Extraordinarius für Alte Geschichte*. Su questo studioso, vd. M. PESDITSCHKEK, *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, 14, Wien, 2015, pp. 85-86.

¹⁷ Su Julius Jung (Imst, 1851-Prag, 1910), *ordentlicher Professor für Alte geschichte* a Praga a partire dal 1884, vd. H. SWOBODA, *Julius Jung*, in *Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft*. 40. Jahrgang, 155, 1911 = *Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde*, 34, 1911, pp. 171-185.

¹⁸ Cfr. R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 122 ss. e 131 ss. Nel 1885 Wilcken fu spinto da Mommsen allo studio della raccolta di papiri conservata presso il *Neues Museum* di Berlino e di lì nacque la sua *Dissertation: U. WILCKEN, Observationes ad historiam Aegypti provinciae Romanae et papyris Graecis Berolinensibus ineditis*, Berlin, 1885.

¹⁹ J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis*, cit., p. XVIII.

²⁰ R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 123.

teis, una volta in Germania anche quest'ultimo, furono in grado di realizzare una *Papyrussammlung*, che rappresentò la prima opera di tal genere in lingua tedesca e apparve nel 1912: *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*²¹. Dei due volumi pubblicati, il primo, ovverosia quello relativo alla parte più strettamente storica, venne curato da Wilcken, mentre il secondo, legato alle questioni più squisitamente giuridiche, fu realizzato da Mitteis. I due studiosi riuscirono così a offrire un prezioso *Handbuch* utile non solo per gli studi papirologici, ma anche per le analisi e le ricerche sulla storia e le istituzioni dell'Egitto dal tempo di Alessandro Magno e sino alla conquista araba²². Come i due autori avevano avuto modo di dichiarare chiaramente nell'introduzione alla loro opera, oggetto della ricerca sarebbero state solamente «die griechisch oder lateinisch geschriebenen Papyrusurkunden», con esclusione, pertanto, di quei documenti che contenessero soltanto testi "letterari", i quali «sind ihrem Inhalt der griechischen oder römischen Literaturgeschichte zuzuweisen»²³.

Tra il 1899 e il 1912, anno della pubblicazione di *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, il clima per gli studi papirologici in generale fu estremamente positivo presso l'Università di Lipsia: il *Begründer der Papyrusswissenschaft*²⁴ Wilcken e il padre (o uno dei due padri, volendo riconoscere tale ruolo anche a Gradenwitz) della papirologia giuridica avevano potuto collaborare e, al contempo, influenzare le più giovani generazioni di studiosi, che di lì a poco si sarebbero dedicati tanto a studi specifici sui documenti papiracei, quanto a realizzare

²¹ L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* (Bd. 1: *Historischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ulrich Wilcken*; Bd. 2: *Juristischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ludwig Mitteis*), Leipzig-Berlin, 1912, di seguito così citata in questo lavoro: *GCP*.

²² TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken*, cit., p. 509.

²³ *GCP*, cit., I, p. XI.

²⁴ F. OERTEL, *Ulrich Wilcken, 1862-1944*, in M.E. KAMP, F.H. STAMM (a cura di), *Bonner Gelehrte. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn. Geschichtswissenschaften* (150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1818-1968), Bonn, 1968, p. 333. Cfr. anche TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken*, cit., p. 503.

essi stessi raccolte di questi ultimi, come nel caso di Partsch, il quale proprio insieme a Wilcken curò l'edizione dei papiri di Freiburg im Breisgau, la quale vide la luce nel 1927, dopo la morte prematura del romanista.

Per parafrasare quanto scritto in tempi abbastanza recenti da Thomas Kruse, in quel periodo particolarmente fecondo, nonché fortunato in ragione delle scoperte costanti e abbondanti tanto di iscrizioni, quanto di papiri, a Lipsia si incontrarono due personalità eccezionali – Mitteis e Wilcken – in un momento eccezionale, il che permise agli studi di papirologia in senso ampio di proliferare, da un lato, e alle ricerche romanistiche, dall'altro, di allargare i propri orizzonti, dando vita a correnti di studio e metodologiche pionieristiche e innovative, sulla scorta dell'esempio del maestro sloveno²⁵. Quest'ultimo, per di più, all'epoca della collaborazione con Wilcken per la stesura dei *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, ancora non aveva iniziato a manifestare quello scetticismo che caratterizzò la sua posizione appena pochi anni dopo, nel 1917, allorché, in un suo noto scritto assai critico nei confronti delle posizioni metodologiche della *Antike Rechtsgeschichte* propugnate dall'allievo Leopold Wenger, si espresse in toni poco ottimistici circa il futuro degli studi papirologici, dal momento che egli profeticamente considerava pressoché inverosimile che le scoperte di

²⁵ Vero è che l'eccezionalità del momento, in forza anche dell'ampiezza delle scoperte di documenti papiracei, aveva permesso a molti altri studiosi di dedicarsi con notevole successo allo studio di tali fonti e di ampliare lo spettro delle rispettive ricerche, senza che, tuttavia, fossero emerse altre "scuole" comparabili a quella di Lipsia, sia sotto il profilo dell'interesse per le ricerche sui papiri, sia per l'impatto a livello di innovazioni metodologiche nell'ambito degli studi romanistici (sulla c.d. "Scuola di Ludwig Mitteis", però, vd. *infra*, § 3). A tal riguardo è solo a titolo di esempio, vale la pena menzionare ancora una volta il nome di Moriz Wlassak, il quale, nelle ampie e differenti indagini sul processo romano (privato e criminale) condotte nel corso degli anni, non aveva trascurato lo studio dei papiri. Dopo la pubblicazione di M. WLASSAK, *Zum römischen Provinzialprozeß*, Wien, 1919, fu proprio Mitteis a esprimersi con parole di elogio nei confronti dell'amico e collega per la sua capacità di trattare i documenti papiracei: vd. L. MITTEIS, *Rez. zu Wlassak, Moritz, Zum römischen Provinzialprozeß. Sitz.-Berichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Bd. 190, 4. Abt. – Wien 1919*, in *ZSS*, 20, 1919, pp. 360-364.

nuovi papiri potessero procedere al ritmo dei decenni precedenti per molto tempo ancora²⁶.

I due studiosi, ognuno dalla propria prospettiva e nell'ambito del proprio campo del sapere, furono in grado di dare un'impronta metodologica innovativa allo studio dei papiri.

Wilcken, infatti, non si era limitato ad aspetti di ricostruzione dei testi e a questioni puramente filologiche, i quali, per quanto ovviamente essenziali, non sarebbero bastati a suo avviso a cogliere appieno il valore dei documenti studiati, il cui significato doveva essere compreso, pertanto, entro il loro contesto storico, politico, e sociale. Egli esprimeva queste sue convinzioni anche nell'introduzione a *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*:

Nichts wäre aber verderblicher, als wenn dieses neue Material zugunsten einer selbständigen ›Papyruswissenschaft‹ isoliert würde. Vielmehr ist die Hauptaufgabe der Papyrusforschung darin zu sehen, dass sie auf der soliden Basis eines gemeinsamen Unterbaues die neuen Materialien in die verschiedenen historisch arbeitenden Wissenschaften hinüberlei-

²⁶ Vd. L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. Vortrag, gehalten im Verein der Freunde des humanistischen Gymnasiums am 3. Juni 1917*, in *Mitteilungen des Vereins der Freunde des humanistischen Gymnasiums Wien*, 18. Heft, Wien-Leipzig, 1918, pp. 56-76, e, in particolare, pp. 69 s. In questo suo scritto, frutto di una relazione tenuta presso il *Gymnasium* viennese nel quale Mitteis stesso aveva studiato, egli criticò con toni aspri l'idea di una *Antike Rechtsgeschichte*, come proposta dall'allievo Wenger nella sua *Antrittsvorlesung* viennese del 1904, quando ottenne la cattedra proprio nell'università della capitale austriaca. Su Wenger, vd. G. WESENER, *Römisches Recht und Naturrecht*, in H. WIESFLECKER (a cura di), *Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz 9, Teil 1*, Graz, 1978, pp. 79-85; G. THÜR, *Leopold Wenger: Ein Leben für die Antike Rechtsgeschichte*, in ID. (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers (= Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 741.)*, Wien, 2006, pp. 1-4; E. HÖBENREICH, *Der „Königsgedanke“*, in G. THÜR (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers*, cit., pp. 17-32 (= EAD., in *BIDR*, 42-43 [103-104], 2000-2001, pp. 213-222). Per la polemica tra Mitteis e Wenger sulla *Antike Rechtsgeschichte*, vd. EAD., *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., pp. 547-562; L. ATZERI, *La 'storia del diritto antico' e una lettera inedita di Paul Koschaker*, in *IAH*, 2, 2010, pp. 191-222; M. VARVARO, *La 'antike Rechtsgeschichte', la 'Interpolationenforschung' e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, cit., pp. 303-315; T. BEGGIO, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, cit.

tet, um die neuen Einzeltatsachen wieder in die großen Zusammenhänge zu bringen, aus denen sie einst hervorgegangen sind²⁷.

Per di più, Wilcken auspicava che gli studi storici, in questo fortemente rinvigoriti dalle recenti scoperte papiracee (nonché, si può aggiungere, epigrafiche), concentrassero i loro sforzi verso una ricostruzione della storia – anche in termini di *Kulturgeschichte* – dell'intero bacino mediterraneo, senza isolare le esperienze dei singoli popoli, ma, piuttosto, ponendole a raffronto tra di loro e in dialogo, come egli aveva chiarito nella sua *Antrittsvorlesung* del 1906 presso l'Università di Lipsia²⁸. La sua idea di *Altertumsgeschichte* trovava senz'altro un modello esemplare nella storia greca, ma anche quest'ultima, pur non potendone disconoscere la sua importanza, andava comunque studiata *im Rahmen der Altertumsgeschichte*, come si evince chiaramente dal titolo di uno dei lavori più significativi dell'autorevole studioso²⁹. Contestualmente, nella stessa lettura della *Gedächtnisrede* che Wilcken pronunciò in memoria del maestro Eduard Meyer, diventato nel corso del tempo anche suo amico, alla *Preußische Akademie der Wissenschaften* nel 1931, egli ebbe modo di ribadire le linee guida del suo pensiero in merito allo studio della storia antica poco sopra menzionate³⁰. Ciononostante, Wilcken non trascurò mai di sottolineare il ruolo di assoluta centralità della storia greca e di quella romana, anche nell'ottica di un più ampio studio, come precedentemente messo in luce, di una *Altertumsgeschichte* capace di leggere le connessioni tra tutte le esperienze storiche del Mediterraneo e del Vicino Oriente. Una posizione, quella dello studioso di Stettino, che parrebbe riecheggiare, per certi versi, quella di Wenger,

²⁷ *GCP*, cit., I, p. XIV.

²⁸ TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken*, cit., pp. 511 s.

²⁹ Si intende fare riferimento a U. WILCKEN, *Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte*, München-Berlin, 1924.

³⁰ U. WILCKEN, *Gedächtnisrede auf Eduard Meyer*, Berlin, 1931. Su Eduard Meyer (Hamburg, 1855-Berlin, 1930), eminente storico, egittologo e studioso della storia del Vicino Oriente, vd. W. OTTO, *Eduard Meyer und sein Werk*, in *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, 85, 1931, pp. 1-24; W.M. CALDER III, A. DEMANDT (a cura di), *Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers* (= *Mnemosyne*. Supplementband 112), Leiden, 1990.

che si rivolgeva invece agli studi storico-giuridici: anche quest'ultimo, infatti, pur riconoscendo il ruolo preminente del diritto romano sugli altri diritti dell'Antichità, con la sua *Antike Rechtsgeschichte* intendeva propugnare l'idea di uno studio in prospettiva comparatistica di tutti i diritti antichi, molto più affine alla visione universalistica di Josef Kohler e alla sua concezione di una *Universalrechtsgeschichte*, che non all'approccio di Mitteis³¹. Quanto a quest'ultimo, invece, la sua impostazione metodologica si era sempre contraddistinta, sin dagli esordi della sua esperienza accademica, in quanto impregnata degli insegnamenti della Pandettistica austriaca, come veicolati, in particolar modo, da Joseph Unger e Adolf Exner, ma, al contempo, essa si era dimostrata aperta tanto a ulteriori contaminazioni, quanto al desiderio e al tentativo di superare lo stesso metodo pandettistico³². Merita di essere sottolinea-

³¹ Sull'impostazione metodologica proposta da Wenger per lo studio dei diritti dell'Antichità, vd. *supra*, nt. 26, nonché T. BEGGIO, *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'*. *Questioni di metodo e studio del diritto romano nell'opera di Paul Koschaker*, in T. BEGGIO, A. GREBIENIOW (a cura di), *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, Tübingen, 2020, pp. 13-73. Su Josef Kohler (Offenburg, 1849-Charlottenburg, 1919), vd. G. SPENDEL, *Josef Kohler. Bild eines Universaljuristen*, Heidelberg, 1983; ID., *Josef Kohler (1848-1919)*, in *ZSS (GA)*, 113, 1996, pp. 434-451; G. HAMZA, *Comparative Law and Antiquity*, Budapest, 1991, pp. 36 ss.; F. GASCÓ INCHAUSTI, *Kohler, Josef*, in R. DOMINGO (a cura di), *Juristas Universales. Vol. III. De Savigny a Kelsen*, Barcelona-Madrid, 2004, pp. 567-571; G. PFEIFER, *Keilschriftrechte und historische Rechtsvergleichung – methodengeschichtliche Bemerkungen am Beispiel der Eviktionsgarantie in Bürgerschaftsform*, in A. SCHMIDT-RECLA, E. SCHUMANN, F. THEISEN (a cura di), *Sachsen im Spiegel des Rechts, Ius Commune Propriumque*, Köln-Weimar-Wien, 2001, pp. 11-37 e, in particolare, pp. 13 s. (ove ulteriore bibliografia), laddove Pfeifer spiega che: «Kohlers erklärtes Ziel war eine Universalrechtsgeschichte der Menschheit, zu welcher die Rechtsvergleichung die Grundlage bietet»; L. ATZERI, *La 'storia del diritto antico'*, cit., pp. 197 s. e ntt. 1-3, in particolare.

³² Circa la formazione di Mitteis, in merito alla quale in queste pagine ci si limita ad alcuni cenni essenziali, utili alla miglior comprensione delle questioni ivi discusse, si veda l'accurata ricostruzione di E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., pp. 548 ss., nonché R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 113 ss. Su Exner (Prag, 1841-Kufstein, 1894) e sui rapporti tra quest'ultimo e il suo maestro Joseph Unger (Wien, 1828-Wien, 1913), vd. L. MITTEIS, *Erinnerungen an Adolf Exner (Vortrag i. d. Vollversammlung der Wiener juristischen Gesellschaft am 1. Dec. 1894)*, Wien, 1894; R. ZIMMERMANN, *Heutiges Recht, Römisches Recht und heu-*

to sin da subito, tuttavia, come ebbe modo di fare, tra i tanti, anche Franz Wieacker nel suo *Nachruf* per la morte di Andreas Bertalan Schwarz³³, che la Pandettistica austriaca sentiva un legame meno pressante «an die positiven Aufgaben der Pandektenwissenschaft», rispetto a quella tedesca (in ragione dell'esistenza nell'Impero austriaco di un codice civile, l'ABGB, sin dal 1812), e fu così possibile l'emergere di una *Wiener Richtung* interessata anche a questioni etnologico-sociologiche ed empiriche: fu in tale contesto che furono gettate le basi che avrebbero permesso, nel corso del tempo, l'emergere di nuove correnti di studio sui diritti dell'antichità e della stessa *Papyrusforschung*. Ad ogni modo, in un primo momento fu forte sul giovane Mitteis l'influenza di Exner, ma non tanto sotto il profilo degli indirizzi di ricerca da quest'ultimo proposti, poiché essi erano orientati per lo più allo studio

tiges Römisches Recht, in R. ZIMMERMANN, R. KNÜTEL, J.P. MEINCKE (a cura di), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg, 1999, pp. 1-39; ID., „In der Schule von Ludwig Mitteis“, cit., pp. 8 ss., ove ulteriore bibliografia. Cfr., inoltre, su Unger: F.-S. MEISSEL, *Joseph Unger. Der Jurist als „politischer Professor“*, in M.G. ASH, J. EHMER (a cura di), *Universität – Politik – Gesellschaft*, Wien, 2015, pp. 209-216.

³³ F. WIEACKER, *Andreas Bertalan Schwarz †*, in *ZSS*, 71, 1954, pp. 591 s. Su Wieacker (Stargard, 1908-Göttingen, 1994), ma senza alcuna pretesa di esaustività, in considerazione della sterminata bibliografia esistente su questo studioso e sulle sue opere, vd. O. BEHREND, *Franz Wieacker 5.8.1908-17.2.1994*, in *ZSS*, 112, 1995, pp. XIII-XLII; O. BEHREND, E. SCHUMANN (a cura di), *Franz Wieacker. Historiker des modernen Privatrechts*, Göttingen, 2010; J.G. WOLF, *Franz Wieacker (5. August 1908-17. Februar 1994)*, in S. GRUNDMANN (a cura di), *Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler. Eine Ideengeschichte in Einzeldarstellungen*, 1, Berlin, 2007, pp. 73-86; V. WINCKLER, *Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. Franz Wieackers „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit“ und die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts*, Hamburg, 2014, nonché il recente V. ERKILÄ, *The Conceptual Change of Conscience: Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933-1968*, Tübingen, 2019. Su Schwarz (Budapest, 1886-Freiburg im Breisgau, 1953), vd. G. KISCH, *Erinnerung an Bertalan Schwarz. Ein Briefwechsel 1938-1953*, in *Festschrift für Herbert Kraus. »Recht im Dienste der Menschenwürde«* (hrsg. vom Göttinger Arbeitskreis), Würzburg, 1964, pp. 167-189; G. HAMZA, *Das Muster der Internationalität des römischen Rechts: Der Lebenslauf von Andreas Bartholomeus Schwarz*, in *Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 23, 1981, pp. 451-456; ID., *András Bertalan Schwarz (1886-1953)*, in *Journal on European History of Law*, 3.1, 2012, pp. 58-61.

delle fondamenta della *Dogmengeschichte* a partire dal diritto romano classico, al fine di comprendere quanto fosse penetrato nelle codificazioni moderne e quanto potesse ancora rappresentare un fattore significativo della vita giuridica contemporanea³⁴. A segnare più profondamente Mitteis – e, con lui, anche l’amico Wlassak – furono i dialoghi e i momenti di confronto costanti con il maestro, Exner, nella sua cosiddetta *Pandektenstube*, ove, in un’atmosfera rilassata e piacevole, il giovane allievo ebbe l’opportunità di apprezzare la acuta e brillante *Denkweise* del più anziano giurista.

Furono anche altri eminenti studiosi dell’epoca, che ancora si trovavano a insegnare a Vienna, o comunque dalla prestigiosa università della capitale dell’Impero erano passati, a lasciare un segno significativo su Mitteis e a far crescere in lui l’interesse verso le realtà giuridiche delle province dell’impero romano, come nel caso, per esempio, di Heinrich Brunner, nei confronti del quale gli studi di Mitteis sul concetto di *Volksrecht*, così attentamente analizzato e utilizzato anche nel titolo della sua opera del 1891, erano profondamente debitori³⁵.

In ragione delle molte “contaminazioni” relative sia agli interessi per i temi di studio, sia al metodo da applicare alla ricerca, non fu difficile per Mitteis allontanarsi dall’approccio tipico dei pandettisti, eccessivamente orientato verso la ricerca di concetti astratti, e in tal senso “dogmatizzante”, preferendo egli viceversa uno studio che partisse dalla ricerca e analisi sui e dei casi giuridici concreti, proprio della corrente che è stata ribattezzata *realistische Rechtswissenschaft*, che si basava su di una *historisch-kritische Methode*³⁶, e che aveva a sua volta contribuito significativamente alla formazione del giovane studioso.

³⁴ Vd. A. EXNER, *Die praktische Aufgabe der romanistischen Rechtswissenschaft in Staaten mit codifiziertem Privatrecht*, Zürich, 1869, in particolare pp. 14 ss.; cfr. inoltre R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 113 ss.

³⁵ *Ibid.* Su Heinrich Brunner (Wels-Oberösterreich, 1840-Bad Kissingen, 1915), vd. J. LIEBRECHT, *Brunners Wissenschaft. Heinrich Brunner (1840-1915) im Spiegel seiner Rechtsgeschichte*, Frankfurt a.M., 2014; ID., *Europäische Privatrechtsgeschichte bei Heinrich Brunner*, in *ZEuP*, 23, 2015, pp. 569-581.

³⁶ E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., pp. 556 s.; M. VARVARO, *La ‘antike Rechtsgeschichte’*, cit., p. 307.

L'impostazione dogmatica restava comunque imprescindibile per l'approccio metodologico adottato da Mitteis, ma risultava arricchita dalla sensibilità storica che lo aveva portato ad aprirsi alle indagini relative a nuove fonti e documenti e, di conseguenza, a studiare le peculiarità delle realtà provinciali dell'antica Roma. Egli credeva anche nella necessità di condurre, con la dovuta attenzione e cautela, un'analisi di tipo comparatistico tra l'esperienza dell'antica Roma e altre realtà dell'Antichità, limitando nei fatti questo confronto, però e per lo più, a un'altra significativa esperienza soltanto, e cioè quella greca. A tutto ciò si univa un'intima e profonda convinzione, che ritroviamo ribadita anche nel testo che egli diede alle stampe nel 1917, in risposta alle proposte metodologiche di Wenger, ovverosia *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*³⁷, circa l'indiscussa primazia del diritto romano su ogni altro diritto antico e, nell'ambito delle ricerche romanistiche, del sistema del diritto privato su quello pubblico³⁸ (su questi due aspetti, peraltro, le istanze metodologiche di Mitteis si differenziavano in modo significativo da quelle esposte da Wenger nel suo programma per una *Antike Rechtsgeschichte*).

A riprova di quanto detto, basti citare il lavoro *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*³⁹, opera nella quale Mitteis si allontanava dall'impostazione del tradizionale *Lehrbuch* di tipo pandettistico,

³⁷ L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte*, cit., p. 68.

³⁸ Tale affermazione, peraltro, non può essere adeguatamente affrontata senza prima cercare di analizzare la questione circa l'esistenza di una distinzione tra diritto privato e diritto pubblico in Roma antica, distinzione che, personalmente, ritengo inconsistente, sia se si guarda alla realtà giuridica romana in quanto tale, sia qualora si volesse soltanto insistere sulla primazia del diritto "privato" romano su quello pubblico e criminale nell'ambito della recezione del diritto romano nell'alveo della cosiddetta tradizione giuridica occidentale. Tale ultima questione, inoltre, meriterebbe di essere oggi riaffrontata criticamente, anche attraverso l'impiego di un metodo (genuinamente) storico-comparatistico e non improntato a mere retroproiezioni storiche, che spesso si risolvono in analisi e interpretazioni anacronistiche e puramente dogmatizzanti.

³⁹ L. MITTEIS, *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, cit. Su questo lavoro, nonché sulle parole spese in proposito da Partsch, ad avviso del quale Mitteis nel realizzarlo avrebbe preso a esempio non tanto i maestri della Pandettistica, quanto Theodor Mommsen, vd. J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis*, cit., pp. XXIV s., nonché E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., p. 550; R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 120 ss.

attraverso l’adozione di un approccio storico-critico, sebbene egli, al contempo, non rinnegasse la necessità di una ricerca che tenesse conto del sistema giuridico (di diritto privato) nel suo complesso. Sistematica, sensibilità storica, comparazione giuridica, raffinata esegesi delle fonti, anche in chiave di critica testuale, e attenzione per i singoli casi e le singole istituzioni si fondevano insieme a forgiare così un metodo del tutto innovativo per quegli anni: quello di Mitteis non era un mero “sincretismo” metodologico, bensì un vero e proprio nuovo indirizzo applicato alla ricerca romanistica.

A corollario di tutto ciò, già nella *Einleitung* alla sua opera *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians* egli esponeva chiaramente la sentita necessità di superare i dogmi dell’unità giuridica nel mondo romano – come d’altro canto aveva già iniziato a fare con il suo *Reichsrecht und Volksrecht* nel 1891 e, per tale sua pionieristica impostazione, aveva sin da subito ricevuto profondi apprezzamenti, come le recensioni al lavoro di Girard e Krüger testimoniano⁴⁰. Era assolutamente importante e necessario, secondo lo studioso, indagare le realtà locali e il diritto consuetudinario, nonché abbracciare – da romanisti – campi del sapere sino a quel tempo lasciati in mano soltanto agli storici puri e ai filologi, rimarcando ed enfatizzando in questo modo il pensiero di Theodor Mommsen, la cui opera, non a caso, aveva profondamente influenzato Mitteis. Come scrisse Wlassak: «Herangebildet ist Mitteis zum Geschichtschreiber in der allerbesten Schule, an den Musterarbeiten von Theodor Mommsen»⁴¹.

Mitteis metteva anche in guardia da ogni tentativo di ricostruzione arbitraria, influenzata dall’intento di voler individuare, se non addirittura “fondare” *ex novo*, concettualizzazioni e teorie giuridiche generali, di ampia portata, con il rischio che queste ultime venissero “calate” dall’alto sulle fonti e sui diritti dell’antichità. A suo avviso, piuttosto, la comprensione in chiave storico-comparatistica delle influenze reciproche tra diritto romano e diritti locali, ed ellenistici in particolare, avreb-

⁴⁰ P.-F. GIRARD, *Compte rendu*, cit., pp. 27 ss.; P. KRÜGER, Rezension zu L. MITTEIS, cit., pp. 31 ss., sulle quali vd. *supra*, nt. 7.

⁴¹ M. WLASSAK, *Almanach für das Jahr 1922 der Akademie der Wissenschaften in Wien*, 72, 1923, p. 235. Rabel definiva il suo maestro Mitteis quale «Verherer von Theodor Mommsen»: vd. E. RABEL, *In der Schule*, cit., p. 158.

be potuto rappresentare senza dubbio un passaggio fondamentale nell'ambito dello studio dei diritti antichi, ma tale operazione avrebbe dovuto essere condotta con estrema cautela e, soprattutto, procedendo per singoli problemi e istituti giuridici. Solo in un secondo momento, e sempre che tale ulteriore operazione si rivelasse fattibile, si sarebbe potuto procedere all'individuazione delle *Grundlagen* alla base delle specifiche soluzioni e regole giuridiche adottate nei diversi ordinamenti e sistemi e presso le società prese in considerazione in un determinato periodo storico⁴².

Egli non era affatto interessato, in ogni caso, a una ricostruzione dei sistemi giuridici dell'antichità fine a se stessa e, al contempo, metteva in guardia i giuristi da qualsiasi tentazione di rifugiarsi nella mera storia; il metodo storico-critico e comparato che Mitteis adottava serviva, piuttosto, a mettere a confronto altri diritti antichi con quello romano, per risolvere questioni attinenti principalmente, se non soltanto, a quest'ultimo, e per poter di qui partire al fine di affrontare in chiave sistematica problemi di storia del diritto privato⁴³. Mitteis rappresentava, dunque, una figura di congiunzione tra lo studio puramente dogmatico e quello meramente storicizzante del diritto romano – avendo a suo tempo egli accolto anche le istanze della ricerca interpolazionistica, di fronte alla quale si era dimostrato tutt'altro che insensibile, per quanto ne censurasse le manifestazioni più estreme⁴⁴. Sebbene, pertanto, egli non

⁴² L. MITTEIS, *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, cit., pp. 1 ss., 8 ss., e 13 in particolare: «Jede Bearbeitung des hier angeregten Themas muss sich, wie bereits ausgesprochen wurde, auf das Einzelne beschränken. Je mehr das bunte Bild der Völkervermischung im römischen Reich den Zug der Ideen anregt, desto mehr ist es geboten, sich vor grossen historischen Perspektiven zu hüten, welche vorläufig aller Wahrscheinlichkeit nach schief ausfallen würden».

⁴³ E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., 557.

⁴⁴ Mitteis, anzi, ebbe un ruolo di rilievo anche nel campo della ricerca interpolazionistica, essendo stato lui a dare vita al progetto per la realizzazione dell'*Index Interpolationum*. Vd. E. LEVY, E. RABEL (a cura di), *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitties inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, I-IV, Weimar, 1929-1935. Per una panoramica puntuale sull'interpolazionismo e le sue stagioni, vd. F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*, 32, 2011, pp. 65-120; M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI (a cura di), *Problemi e prospettive della*

cedesse a radicalizzazioni né verso un astorico dogmatismo, né verso la pura *Historisierung* del diritto romano, è innegabile che sul suo pensiero si riverberassero ancora gli effetti della formazione un tempo ricevuta, che potevano essere colti, in realtà, anche sotto il profilo degli insegnamenti universitari da lui stesso impartiti, come dimostra il fatto che il corso preferito da Mitteis rimanesse, ancora dopo il 1900, l’insegnamento *Grundlehren der Pandekten als romanistische Einführung in das heutige bürgerliche Recht*⁴⁵.

La ricchezza dell’approccio dello studioso, che non si limitava, pertanto e come detto, né alle sole questioni dogmatiche o, viceversa, a quelle storico-interpolazionistiche o, ancora, di comparazione storico-giuridica, ma cercava invece di contemperare tutte queste diverse esigenze metodologiche, non aveva comunque fatto venir meno un fondamentale principio guida alla base delle sue ricerche, che consisteva nel valorizzare il ruolo preminente del diritto romano rispetto a tutte le altre esperienze giuridiche del passato, tale da renderlo in tal senso diverso da queste ultime. Tale suo ruolo derivava essenzialmente dal fatto che solo tale diritto potesse svolgere, quale sua *Hauptfunktion*, il compito di rappresentare il fondamento, anche per il futuro, di un sistema assoluto e armonico di diritto privato, e a questa idea di fondo era legata, inevi-

*critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’. Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani, Trento, 2011; D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), Interpretare il Digesto. Storia e metodi, Pavia, 2014; M. VARVARO, La storia del ‘Vocabularium iurisprudentiae romanae’. I. Il progetto del vocabolario e la nascita dell’interpolazionismo, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 7, 2017, pp. 251-335; M. AVENARIUS, CH. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen, 2018; T. BEGGIO, *Un commento alla proposta di riforma degli studi romanistici di Paul Koschaker in un documento inedito di Ulrich von Lübtow*, in *Index*, 46, 2018, pp. 589-622.*

⁴⁵ E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., p. 550. A questo corso si aggiungeva, secondo il racconto di Koschaker, il quale aveva assistito personalmente alle lezioni di Mitteis, la *Pandektenexegese*: vd. P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, in N. GRASS (a cura di), *Österreichische Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, II, Innsbruck, 1951, pp. 109 s.

tabilmente, la altrettanto indiscutibile – ad avviso di Mitteis – maggior rilevanza di questo ramo del diritto romano su quello pubblico⁴⁶.

3. *Mitteis e le nuove generazioni di studiosi formatesi alla sua “Scuola”*

Non è possibile, in questa sede, dare conto approfonditamente di tutte le varie esperienze vissute dagli studiosi, più e meno giovani, che nei primi vent’anni del Novecento entrarono in contatto con Mitteis a Lipsia e permisero il fiorire della sua cosiddetta “Scuola”⁴⁷. Pare essenziale, tuttavia, cercare di mettere in luce il modo in cui più generazioni di storici del diritto, romanisti e, più in generale, giusantichisti, vennero influenzati dalla personalità dell’insigne studioso e furono in grado di dare alla luce molte, fondamentali opere per lo studio delle rispettive materie, servendosi assai spesso nelle loro ricerche, proprio sulla scorta dell’esempio di Mitteis, delle fonti che quest’ultimo aveva così significativamente valorizzato nei suoi lavori, ovverosia le iscrizioni epigrafiche e, soprattutto, i papiri.

Ad attrarre gli studiosi a Lipsia e alla corte di Mitteis, in ogni caso, non era solo il richiamo che originava dal prestigio delle opere di quest’ultimo, e in particolare da quella fondamentale apparsa nel 1891, bensì contribuiva in modo significativo il suo talento nell’insegnamento, capace di far giungere nella città sassone un numero per l’epoca quasi impensabile di persone desiderose di assistere alle sue lezioni.

Fu così, pertanto, che nel corso dei primi vent’anni del Novecento, intorno alla sua figura, si raccolse parte dei più eminenti giovani studiosi di storia del diritto, diritto romano e diritti dell’antichità, affascinati dalla personalità di questo maestro e dal suo carisma⁴⁸, nonché dagli

⁴⁶ L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte*, cit., p. 71. Cfr. E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., p. 555.

⁴⁷ Di questi temi mi sono già occupato più diffusamente nei seguenti lavori, ai quali mi permetto di rinviare: T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit., pp. 45 ss., 54 ss., e *passim*; ID., *Tra ‘Rechtsdogmatik’ e ‘vergleichende Rechtsgeschichte’*, cit., pp. 13 ss.; ID., *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione*, cit., pp. 332 ss.

⁴⁸ Di queste doti di Mitteis, da ricondurre, per l’appunto, all’animo austriaco dello studioso, racconta nella sua autobiografia P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., p. 110;

indirizzi di ricerca che egli stesso, con i propri scritti, aveva aperto alla romanistica e giusantichistica del tempo. Chi non aveva avuto l'occasione di ascoltarlo e seguirlo già negli anni in cui egli insegnava a Praga, prima, e a Vienna, poi, cercava il modo per potersi avvicinare allo studioso ora a Lipsia. Lo stesso Wenger, non appena terminati i suoi studi universitari, decise di trascorrere ivi tre semestri, tra il 1899 e il 1901, per seguire le lezioni di Mitteis, il quale fu in grado di far crescere ancor di più nel giovane allievo la passione per la papirologia. Del grande talento nel tenere lezione, delle doti oratorie e del sarcasmo di Mitteis – che sarebbe stato un tratto tipico del suo animo austriaco – raccontava nella sua autobiografia anche Koschaker, il quale era stato mandato proprio a Lipsia dal suo primo maestro, Gustav Hanausek, affinché ivi egli potesse individuare insieme a Mitteis il tema da trattare nella sua *Habilitationsschrift*⁴⁹.

Un'ulteriore testimonianza del talento e del fascino esercitato sui più giovani studiosi dal maestro di Lubiana la si ritrova anche nel memoriale di Rafał Taubenschlag, conservato presso l'archivio dell'Accademia Polacca delle Scienze (*Polska Akademia Nauk* – PAN)⁵⁰. Un paragrafo

anche lo stesso Wenger, d'altro canto, riconosceva nelle caratteristiche personali dell'uomo i tratti tipici della “österreichische Seele”: vd. L. WENGER, *Ludwig Mitteis*, cit., pp. 3 s.

⁴⁹ P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., p. 110.

⁵⁰ Su Taubenschlag (Przemyśl, 1881-Warszawa, 1958), vd. H. KUPISZEWSKI, *Rafał Taubenschlag – hystorik prawa (1881-1958)*, in *Czasopismo – Prawno – Historyczne*, 38, 1986, pp. 111-155; T. GIARO, ‘Provisionally dead’. *Roman law and juristic papirology in interwar Poland*, in P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECCELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli Anni Trenta*, Napoli, 2022, pp. 667 ss. e, in particolare, su Taubenschlag, pp. 672 ss. Il documento di Taubenschlag menzionato in queste pagine reca in originale il seguente titolo: *Pamiętnik z lat 1881-1947* (segnatura: Archiwum PAN, mps. sygn. III-98, j.a. 64.).

Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente il collega e amico, Professor Maciej Jońca, il quale, con eccezionale cortesia, ha tradotto dal polacco le pagine del memoriale di Taubenschlag relative al periodo da quest'ultimo trascorso a Lipsia. Senza l'aiuto del collega, per ragioni linguistiche, il contenuto del documento d'archivio non sarebbe stato per me accessibile e per questo desidero qui ribadire la mia profonda gratitudine nei suoi confronti. Si ringrazia al contempo la *Polska Akademia Nauk* di Varsavia, la quale mi ha messo a disposizione nel febbraio del 2023 l'intero *Nachlass* di Taubenschlag, del quale il memoriale citato in questo lavoro fa parte.

di questo documento è dedicato al periodo trascorso dallo studioso a Lipsia ed esso conferma le impressioni e le valutazioni che anche altri allievi dello stesso Mitteis avevano formulato sia circa il loro maestro e la sua personalità, sia in merito all'insegnamento del diritto presso tale prestigiosa Università tedesca. Taubenschlag scriveva, infatti, che Lipsia era il centro dell'insegnamento giuridico in Germania all'epoca e, quando lui vi arrivò, Mitteis viveva in una splendida villa elegantemente arredata al numero 9 della *Hillerstraße*. Ivi Taubenschlag gli fece visita il pomeriggio (da lui definito "memorabile") del 4 novembre del 1903⁵¹: fu in quell'occasione che egli apprese che il noto studioso teneva anche dei seminari di papirologia, ai quali accorrevano numerosi studenti stranieri desiderosi di assistere alle sue lezioni. Da quel momento, Taubenschlag iniziò a frequentare costantemente i corsi tenuti da Mitteis e, come ebbe a scrivere egli stesso, questo gli diede l'opportunità di assistere a lezioni davvero uniche, nelle quali il diritto romano era presentato in modo vivido, interessante, spesso spiegato facendo ricorso a esempi illuminanti; il parlare di Mitteis era poi caratterizzato da uno spiccato umorismo ed egli non risparmiava critiche argute e ironiche ai lavori di altri suoi colleghi romanisti⁵². Al seminario di papirologia Taubenschlag ebbe modo di conoscere più approfonditamente Ernst Rabel ed Egon Weiß⁵³, ma anche molti altri più e meno giovani studiosi frequentavano assiduamente tali lezioni. Verso la fine di quell'anno Taubenschlag, per ragioni legate alla sua carriera universitaria (per la

⁵¹ Nel memoriale non viene indicato l'anno preciso al quale Taubenschlag fa riferimento, ma poche righe più sotto si legge che Mitteis aveva allora 44 anni. Poiché quest'ultimo era nato il 17 marzo del 1859, se ne deduce che l'anno in questione deve essere stato il 1903.

⁵² A quanto pare, Mitteis ebbe a esprimersi in questo modo in merito alla *Römische Rechtsgeschichte* di Voigt: «In seinem Buche ist vieles Gute und Neue, aber das Neue ist nicht gut und das Gute ist nicht neu». Il lavoro oggetto delle critiche di Mitteis è M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1892; II, Stuttgart, 1899. Con riferimento alle doti oratorie, al sarcasmo e al talento dimostrato da Mitteis nel tener lezione, si veda anche quanto scritto da P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., p. 110, nonché *supra*, p. 107.

⁵³ Su Weiß (Brünn, 1880-Innsbruck, 1953), vd. S. VON BOLLA, *Egon Weiß †*, in *ZSS*, 70, 1953, pp. 518-521; R. TAUBENSCHLAG, *Egon Weiß*, in *IVRA*, 4, 1953, pp. 553-557.

verità problematica e resa ancor più difficile in ragione delle sue origini ebraiche)⁵⁴, si recò nuovamente da Mitteis, perché desiderava dedicarsi agli studi papirologici, e ottenne il consiglio di occuparsi del processo tolemaico. Taubenschlag iniziò così a lavorare incessantemente al tema e il risultato finale fu un lavoro che, dopo essere stato letto criticamente da Mitteis per ben due volte nell’arco di circa un anno, venne proprio da quest’ultimo indirizzato alla rivista *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, ove finalmente apparve nel 1908⁵⁵.

La vicenda di Taubenschlag appare simile a quelle narrate da tanti altri studiosi (più o meno) suoi coetanei, i quali non sempre o non da subito si erano interessati alle ricerche sui papiri, ma a queste ultime si avvicinarono proprio grazie a Mitteis; si tratta, pertanto, di vivide testimonianze circa il ruolo concretamente giocato da quest’ultimo nel contribuire in modo decisivo a far interessare alla papirologia giuridica svariati futuri eminenti romanisti e giusantichisti in un significativo arco di tempo, durato all’incirca trent’anni, che andò dalla pubblicazione della sua opera *Reichsrecht und Volksrecht* nel 1891 alla data della sua morte, avvenuta nel 1921.

⁵⁴ Taubenschlag verrà chiamato quale professore straordinario presso l’Università Jagellonica di Cracovia nel 1919 e otterrà il ruolo di ordinario presso quell’ateneo soltanto nel 1921. Vd. T. GIARO, ‘Provisionally dead’, cit., pp. 674 ss.; W. WOŁODKIEWICZ, *Insegnamento e ricerche di diritto romano in Polonia fra le due guerre (1918-1939)*, in *Diritto@Storia*: <https://www.dirittoestoria.it/memorie/quarta.htm>.

⁵⁵ R. TAUBENSCHLAG, *Die ptolemäischen Schiedsrichter und ihre Bedeutung für die Rezeption des griechischen Rechts in Ägypten*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, 4, 1908, pp. 1-46. Taubenschlag racconta al contempo un ulteriore aneddoto: quando egli incontrò Mitteis per chiedere un consiglio circa un argomento sul quale lavorare per una pubblicazione, aveva già in mente, in realtà, un tema e, più precisamente, egli avrebbe voluto scrivere una storia del diritto greco-romano in Egitto. Il più anziano studioso rispose a tale idea con un applauso, chiedendo quanto tempo avesse a disposizione Taubenschlag per scrivere tale opera. Quando questi rispose che avrebbe voluto concludere il suo lavoro entro due o tre anni e Mitteis replicò che sarebbe stato già un successo se gli fosse riuscito di completare un’opera del genere in quarant’anni. Taubenschlag, nel suo memoriale, conclude questo aneddoto affermando che Mitteis aveva pienamente ragione. Il noto lavoro di Taubenschlag sul diritto greco-romano in Egitto vide la luce, in effetti, proprio nel 1944, cioè quarant’anni dopo quell’incontro con Mitteis: vd. R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B.C.-640 A.D.)*, New York, 1944.

La personalità magnetica e carismatica del grande studioso, i suoi metodi rigorosi e al contempo innovativi, il talento unico nel saper comunicare con i più giovani colleghi e nel riuscire a farli interessare a nuovi àmbiti di ricerca, unitamente alla capacità di offrire nuovi terreni da esplorare alla romanistica (e non solo) del tempo, bisognosa di trovare una nuova strada, dopo la fine dell'era della Pandettistica e a fronte della radicalizzazione dell'interpolazionismo, fecero e fanno pertanto di Ludwig Mitteis una delle personalità più importanti nell'àmbito degli studi del diritto romano e dei diritti dell'antichità, e la sua fama e la sua influenza si spinsero ben al di là dei confini dell'Impero Austro-Ungarico e della Germania. In questo senso, e anche in ragione del suo luogo di nascita, prima, e dei suoi legami con l'Università di Vienna, poi, Mitteis ha rappresentato un faro per generazioni di studiosi facenti parte di quell'area geografica, culturale, e in parte linguistica, che siamo soliti identificare con la Mitteleuropa. Un esempio lampante in tal senso ci viene offerto dal debito scientifico che molti studiosi di origine polacca ebbero nei confronti di Mitteis, i quali da quest'ultimo ispirati volsero il loro interesse e talento verso gli studi papirologici, dando vita a eccellenti scuole⁵⁶. Di Taubenschlag si è già detto, anche se vale forse la pena aggiungere anche un altro particolare, e cioè che egli nel 1923 diede alle stampe un lavoro il cui richiamo all'opera di Mitteis è evidente sin a partire dal titolo stesso: *Das römische Privatrecht bis zur Zeit Diokletians*. In questo suo lavoro, lo studioso riprendeva l'idea del maestro, che consisteva nell'osservare diacronicamente lo sviluppo del diritto privato (o, meglio, di una serie di istituti del diritto privato romano) alla luce delle influenze provinciali e, soprattutto, provenienti dalle aree greco-ellenistiche ed egiziane. Tale opera di Taubenschlag, che recuperava l'idea – che in tempi successivi andò tutt'altro che esente da critiche ad opera di parte della dottrina – dell'età di Diocleziano come ultimo periodo di “resistenza” del diritto romano “imperiale” a fronte dei diritti locali, che avrebbero poi definitivamente soppiantato il primo nelle realtà orientali dell'impero, non aveva, tuttavia, né la profondità dei lavori di Mitteis che l'avevano ispirata, né, soprattutto, quel caratte-

⁵⁶ Sul tema degli studi papirologici, con particolare attenzione agli avvenimenti successivi al 1918, allorquando ebbe luogo la riunificazione dello Stato polacco, vd. ora la approfondita analisi di T. GIARO, *'Provisionally dead'*, cit., pp. 667 ss.

re di assoluta innovatività che uno scritto come *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Kaiserreichs* aveva inevitabilmente avuto trent'anni prima.

Come detto, tuttavia, Taubenschlag non fu certo l'unico studioso di origine polacca a interessarsi allo studio dei papiri, e a farlo, in particolar modo, grazie agli insegnamenti di Mitteis. Zygmunt Lisowski, che aveva contribuito alla fondazione dell'Università di Poznań nel 1918-1919 e ivi era stato chiamato prima quale professore straordinario, nel 1919, infine come ordinario, a partire dal 1921, aveva trascorso l'anno accademico 1906-1907 a Lipsia, anche lui guidato da Mitteis, al fine di potersi specializzare e dedicare proprio allo studio dei papiri con il maestro sloveno⁵⁷. Non a caso, prima della sua abilitazione Lisowski diede alle stampe due lavori, e cioè *Z papirologii greckiej. Wyniki badań*, apparso nel 1911, e a seguire la monografia *Studia nad sposobami nabycia własności w rzymskim Egipcie* (“Studi sui modi di acquisto della proprietà nell'Egitto romano”), pubblicata nel 1913. In quest'ultima opera, in particolar modo, i riferimenti al “maestro” Ludwig Mitteis da parte di Lisowski sono ben presenti e lasciano chiaramente intendere quanto il primo avesse influenzato gli studi del più giovane allievo.

Le ricerche papirologiche di Taubenschlag, Lisowski, nonché altri studiosi loro contemporanei, non tutti necessariamente legati alla cosiddetta “Scuola di Ludwig Mitteis” (si pensi, per esempio, al caso di Adolf Berger, il quale pure si interessò intensamente alla papirologia giuridica prima tra il 1910 e il 1925, poi di nuovo a partire dal 1946, allorquando Taubenschlag iniziò a coinvolgerlo nella collaborazione con *The Journal of Juristic Papyrology*, da questi fondato nel 1946, quando si trovava a New York)⁵⁸, permisero a seguire quella “gemmatizzazione” che ha contribuito nel tempo allo sviluppo di assai importanti

⁵⁷ Desidero ringraziare sentitamente il Professor Wojciech Dajczak dell'Università di Poznań per avermi suggerito di analizzare i lavori di Lisowski menzionati in queste pagine e per i preziosi suggerimenti generosamente offertimi in merito agli stessi.

⁵⁸ T. GIARO, *'Provisionally dead'*, cit., pp. 687. Su Berger (1882-1962), vd. ID., *op. cit.*, pp. 686 ss.; P. BUONGIORNO, *Collaboratori ebrei di Salvatore Riccobono*, in A. GALLO, M. COLOMBA PERCHINUNNO, M. DIONIGI, P. BUONGIORNO (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)*, Palermo, 2022, pp. 159-197.

scuole e correnti di ricerca in ambito papirologico nell'accademia polacca.

La centralità della figura di Mitteis per gli studi e gli insegnamenti con riferimento alla papirologia giuridica è stata, pertanto, di tutta evidenza e ha rappresentato una fonte di ispirazione per decenni, grazie alla sua portata innovativa e al metodo impiegato per la prima volta nelle ricerche sui papiri. Al contempo, non si può dimenticare il contributo dello studioso in relazione alla creazione e sviluppo della comparazione storico-giuridica in senso moderno. Imprescindibile per il modo stesso di Mitteis di concepire la ricerca romanistica, che non poteva più essere ancorata a un'idea monolitica del diritto romano e di quest'ultimo doveva scandagliare, viceversa, lo sviluppo in chiave diacronica, senza trascurare al contempo il confronto con altri diritti dell'antichità, la comparazione storico-giuridica era per lo studioso un prezioso *Hilfsmittel*, e cioè un metodo, e non una materia, come affermarono dopo di lui anche molti suoi allievi, portando avanti così un'interpretazione che, sebbene non unanimemente accettata in dottrina, è a mio avviso pienamente condivisibile⁵⁹.

Mitteis, come già in precedenza sottolineato, nelle sue diverse opere cercò sempre e fu di fatto in grado, per il suo tempo, di coniugare metodo storico e approccio dogmatico grazie all'impiego della *historisch-kritische Methode* e della *vergleichende Methode*, al punto da aver ispirato la corrente della cosiddetta *vergleichende Rechtsgeschichte*, i cui principali interpreti, tra i molti studiosi che pure applicarono il metodo storico-comparato ai loro studi, furono senz'altro Ernst Rabel e Josef

⁵⁹ Per ulteriori riferimenti, mi permetto di rimandare a T. BEGGIO, *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione*, cit., pp. 332 ss. Con riferimento alla concezione del metodo comparato quale *Hilfsmittel*, si veda anche la definizione, ripresa dal pensiero di Mitteis, che si può leggere in P. KOSCHAKER, *Forschungen und Ergebnisse*, cit., p. 197, nt. 1. Una diversa prospettiva, rispetto a quella di Mitteis e dei fautori della *vergleichende Rechtsgeschichte*, secondo la quale la comparazione sarebbe da intendersi come una materia a sé stante e non solo un *Hilfsmittel*, è quella fatta propria da A. WATSON, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Athens-London, 1993, p. 1 ss. Il dibattito tra comparazione da intendersi quale metodo o quale vera e propria autonoma branca del diritto viene affrontato anche in E. GENZMER, *Zum Verhältnis von Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung: Eine Vortragsskizze*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 41.3, 1955, pp. 326-347.

Partsch⁶⁰. Furono proprio questi ultimi, molto più di altri loro colleghi del tempo che pure aderirono alle istanze metodologiche della *vergleichende Rechtsgeschichte* (tra i quali, per esempio, è opportuno menzionare i nomi di Koschaker e Schwarz), a ripensare la comparazione storico-giuridica in chiave moderna, in particolar modo dopo la fine del primo conflitto mondiale, ritenendo necessario porre a fondamento della stessa lo studio del diritto romano⁶¹.

Questo nuovo metodo da applicare alle ricerche romanistiche e, più in generale, storico-giuridiche e civilistiche, si presentava come uno strumento attraverso il quale compiere una comparazione che si sarebbe dovuta svolgere sia in chiave sincronica, rispetto ai diritti del passato (analizzati, a loro volta, nella loro evoluzione storica), sia in chiave diacronica (allargando contemporaneamente la visuale, però, a più ordinamenti del presente).

In questo senso, allora, è facile comprendere come la *vergleichende Rechtsgeschichte*, così concepita, presupponesse studi, ricerche e com-

⁶⁰ Per maggiori informazioni circa la nascita della corrente di studi ribattezzata *vergleichende Rechtsgeschichte*, nonché su Rabel, Partsch, e gli altri studiosi che aderirono a questa impostazione metodologica, vd. T. BEGGIO, *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione*, cit., pp. 332 ss., ove ulteriore bibliografia. Giova ribadire, ad ogni modo, che con il nome *vergleichende Rechtsgeschichte* si intende fare riferimento a quella impostazione metodologica che nacque nei primi vent'anni circa del Novecento, e che trovò terreno fertile nel clima scientifico e culturale che venne creandosi attorno alla cattedra di Diritto romano di Mitteis a Lipsia; del metodo storico-comparato, tuttavia, i vari studiosi, tanto all'epoca, quanto nei decenni successivi, offrirono interpretazioni e declinazioni talora anche abbastanza diverse tra loro (cfr. ancora ID., *op. cit.*, pp. 348 ss.). Come già anticipato, Rabel, Partsch e gli altri fautori di questa corrente di studi furono fermi sostenitori dell'idea che la *vergleichende Rechtsgeschichte* fosse una storia del diritto caratterizzata dall'impiego della *vergleichende Methode* e che non si potesse pensare, pertanto, a un'autonoma branca del diritto da chiamare diritto comparato, poiché per loro la comparazione era e restava un metodo e non poteva essere considerata una materia di studio a sé stante.

⁶¹ Per i numerosi riferimenti biografici e scientifici su Ernst Rabel e Josef Aloys August Partsch, mi permetto di rinviare ancora una volta a T. BEGGIO, *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'*, cit., p. 52, e ntt. 112 e 113, laddove, peraltro, vengono menzionati anche altri studiosi che contribuirono allo sviluppo della *vergleichende Rechtsgeschichte*. Cfr. altresì quanto scritto *supra*, nt. 4.

petenze vastissimi, tali da permettere all'interprete di padroneggiare fonti in più lingue e appartenenti a diversi periodi della storia del diritto.

Il cuore della proposta metodologica di Rabel e Partsch consisteva, per l'appunto, nell'analizzare un istituto partendo dai diritti antichi e comparandoli tra loro, riconoscendo naturalmente il ruolo centrale del diritto romano tra questi ultimi; anzi, lo studio delle esperienze dell'antichità, in primo luogo greche ed ellenistiche, e di svariate tipologie di fonti, tra le quali i papiri, sarebbe dovuto servire, essenzialmente e laddove possibile, a permettere una miglior comprensione del diritto romano stesso. Solo dopo aver compiuto tale vasto lavoro sulle fonti antiche, si sarebbe potuto proseguire con l'analisi dell'istituto attraverso i secoli e sino ai diritti moderni⁶².

Secondo le parole di Rabel, grazie alla comparazione si sarebbe ottenuto un importante ausilio alla ricostruzione dei diritti dell'antichità, a fronte di una trasmissione spesso lacunosa e frammentaria delle relative testimonianze⁶³.

A ciò Partsch aggiungeva, in un'opera del 1920, il cui titolo rimandava al notissimo *Beruf* di Savigny, che tramite l'applicazione di un tale metodo agli studi di storia del diritto sarebbe stato possibile indivi-

⁶² Questo è quanto si può apprendere da E. RABEL, *Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte. Erster Teil: Geschichtliche Studien über den Haftungserfolg*, Leipzig, 1902, in particolare *Vorwort* e pp. 1 ss. Lo studioso aveva influenzato in modo davvero significativo gli studi di Koschaker, al quale era legato, peraltro, da un rapporto di amicizia. Cfr. P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, cit., pp. 344 ss. Come è risaputo, gli interessi e le ricerche di Rabel si aprirono poi nel tempo anche a tentativi di uniformazione del diritto privato moderno a livello internazionale, soprattutto in tema di compravendita. Cfr. ancora T. BEGGIO, *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'*, cit., p. 53, nt. 115, nonché T. UTERMARK, *Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung bei Ernst Rabel*, Frankfurt am Main, 2005.

⁶³ E. RABEL, *Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht*, 13, 1924, pp. 279-301, ora in ID., *Gesammelte Aufsätze*, III, a cura di H.G. LESER, Tübingen, 1967, pp. 1-21. Cfr., inoltre, E. ZITELMANN, *Aufgaben und Bedeutung der Rechtsvergleichung*, in *Deutsche Juristen-Zeitung*, 5, 1900, pp. 329-331; P. KOSCHAKER, *Was vermag die vergleichende Rechtswissenschaft zur Indogermanenfrage beizusteuern?*, in H. ARNTZ (a cura di), *Germanen und Indogermanen. Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur. Festschrift für H. Hirt*, Heidelberg, 1936, pp. 135-153; J. PARTSCH, *Vom Beruf des römischen Rechts in der heutigen Universität*, Bonn, 1920, pp. 44.

duare «die Parallelen in der Rechtsentwicklung» e le *Denkformen* sottostanti ai problemi giuridici che, nel corso della storia e in mutati contesti sociali, avevano dato luogo a soluzioni a volte tra loro anche assai diverse⁶⁴.

Sarebbe divenuto così possibile, attraverso l'impiego della *vergleichende Methode*, analizzare le continuità nella trasformazione del fenomeno giuridico, cercando di coglierne storicamente le origini e i principi fondanti. Si trattava, senza dubbio, di una visione improntata a un approccio sistematico-dogmatico alla realtà giuridica, nonché a una certa dose di razionalità e ottimismo, che spingeva i suoi fautori a ritenere di poter trovare con frequenza, attraverso le loro ricerche, regole e principi giuridici costanti, tanto in riferimento alle esperienze antiche, quanto agli ordinamenti moderni.

Appare evidente che l'elaborazione delle proposte metodologiche alla base della *vergleichende Rechtsgeschichte* avesse rappresentato un forte passo in avanti rispetto alle istanze di Mitteis, il quale, pur fiducioso nelle potenzialità del metodo comparato, ne temeva un abuso che portasse infine l'osservatore a individuare similitudini e connessioni anche laddove queste non esistessero o, peggio ancora, a colmare le lacune del diritto romano attraverso forzature interpretative. Al contempo Mitteis non censurava, ma nemmeno si sentiva di incoraggiare, gli studi di quei giovani allievi che si dedicavano con particolare interesse ai cosiddetti diritti cuneiformi, interessanti e talora utili, a suo avviso, a cogliere un *Rechtsdenken* comune sotteso a istituti giuridici adottati da popoli dell'antichità diversi tra loro, ma non certo decisivi rispetto all'obiettivo di una migliore comprensione dell'evoluzione delle regole giuridiche del diritto romano e del perché – e per quale via – esse abbiano rappresentato le fondamenta di molti sistemi moderni⁶⁵.

Infine, e non sorprendentemente, lo sforzo di Mitteis fu sempre rivolto, come già si è anticipato, allo studio del diritto privato romano, al punto che ancora nel 1917, nel suo intervento *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*⁶⁶, egli sentì l'esigenza di difendere

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Si veda in tal senso quanto raccontato da Koschaker in P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., pp. 110 ss.

⁶⁶ L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte*, cit., p. 68.

la primazia del sistema del diritto privato romano su quello pubblico, in aperta polemica con le istanze metodologiche esposte dal suo allievo Wenger nel suo programma per una *Antike Rechtsgeschichte*.

A me pare evidente, tuttavia, che la strada tracciata da Mitteis, con le sue ricerche e il suo metodo, nonché con l'attenzione prestata a fonti quali quelle epigrafiche e, soprattutto, papirologiche, avesse inevitabilmente aperto una breccia favorevole anche agli studi sul diritto pubblico e criminale romano.

4. Considerazioni conclusive: nuovi orizzonti per il diritto pubblico e il diritto criminale romano?

Le innovazioni introdotte negli studi romanistici da Mitteis e le istanze metodologiche da lui stesso avanzate, o che grazie alle sue ricerche furono sviluppate da quegli studiosi che con lui si formarono, permettono di confermare, a mio avviso, e nonostante le convinzioni dello studioso di Lubiana, proprio l'importanza degli studi sul diritto pubblico e criminale romano. Il metodo storico-comparato, più precisamente, se non declinato secondo un esasperato dogmatismo modernizzante e attualizzante e non piegato al desiderio di ritrovare forzatamente una "continuità" storico-giuridica tra l'antica Roma e i sistemi giuridici dei nostri giorni, può essere applicato con successo ai due campi del diritto romano sopra menzionati (pur sapendo di dover partire dal presupposto secondo il quale il diritto romano non conosceva quella distinzione tra diritto privato e diritto pubblico secondo il modo in cui noi oggi la intendiamo e che siamo viceversa soliti applicare ai diversi ambiti giuridici)⁶⁷.

A riprova del fatto che gli orizzonti metodologici aperti da Mitteis e dalla sua "Scuola" avrebbero potuto essere (maggiormente) propizi anche agli studi di diritto pubblico e diritto criminale romano si possono citare due esempi, senz'altro degni ancora oggi di attenzione e, anzi, di

⁶⁷ Mi permetto di rinviare, sul punto, alle considerazioni da me espresse in T. BEGGIO, *Introduzione*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma: Atti del convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, pp. 11-14.

essere ripresi in considerazione, per quanto non noti quanto altre opere dei loro autori. Si intende fare riferimento a due lavori, uno mai definitivamente pubblicato, l'altro sì, ad opera rispettivamente di Wenger e Taubenschlag, allievi dello stesso Mitteis, come già si è avuto modo di vedere. Il primo dei due, che dagli insegnamenti del maestro si era già allontanato, allorquando decise di proporre la sua idea per una *Antike Rechtsgeschichte*⁶⁸, aveva sempre dimostrato di non ritenere – e a ragione – il diritto criminale romano meno importante di quello privato. Di tale convinzione Wenger diede ulteriore testimonianza anche nel suo monumentale lavoro *Die Quellen des römischen Rechts*, apparso nel 1953⁶⁹: in questo senso, le fonti epigrafiche e papirologiche avevano contribuito ad ampliare le conoscenze della materia nel suo complesso (e non del solo diritto privato) e a capirne meglio il funzionamento, permettendo così alla dottrina di compiere significativi passi in avanti.

Wenger tenne nell'anno accademico 1901/1902 un corso di *Römisches Strafrecht* presso l'Università di Graz, ove allora si trovava a insegnare, ma soprattutto lavorò a un *Handbuch der gesamten römischen Rechtsgeschichte*, il cui quinto capitolo era dedicato per l'appunto allo *Strafrecht* di Roma antica⁷⁰. Quest'opera di Wenger non vide poi effet-

⁶⁸ Per una più approfondita analisi in merito alle istanze metodologiche e alle ricerche di Wenger, vd. T. BEGGIO, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, cit.

⁶⁹ L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, cit., pp. 32 ss. Merita di essere citato l'incipit del *Vorwort* dell'opera di Wenger, dal quale si evince ancora una volta che il desiderio di realizzare tale lavoro era stato ispirato dall'opera Ludwig Mitteis (oltre che da Theodor Mommsen): «Eine römische Rechtsgeschichte zu schreiben, stand seit meinem ersten Kolleg, das ich unter diesem Titel 1902 an der Universität Graz zu halten hatte, als Aufgabe vor mir. Der Geschichte des öffentlichen Rechts der Römer einen größeren Raum neben dem Privatrecht zu verschaffen und damit Mommsens Werk auch den Juristen wieder näher zu bringen, schien mir von je erwünscht. Dazu trat, aus Mitteis' Problemstellung „Reichsrecht und Volksrecht“ und den reichen Papyrusfunden erwachsen, der Gedanke, die römische zu einer antiken Rechtsgeschichte darstellend zu erweitern, eine Auffassung, die in vielen Enunziationen immer wieder vorgetragen, nicht ohne Widerstand strenger Romanistik sich weiter zu verbreiten begann».

⁷⁰ Vd. su questo testo di Wenger E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, in *BIDR*, 31-32, 1989-1990, pp. 377-460. Il lavoro di Wen-

tivamente la luce e la parte sul diritto criminale è stata pubblicata per la prima volta sul volume del *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano* apparso nell'anno 1989/1990 ad opera di Evelyn Höbenreich⁷¹. Lo studio di quest'ambito del diritto romano rappresentava un passo verso la concreta realizzazione del programma della *Antike Rechtsgeschichte* di Wenger, secondo il quale le ricerche romanistiche e giusantichistiche avrebbero dovuto prestare la medesima attenzione tanto al diritto pubblico (e criminale), quanto a quello privato, in contrasto, pertanto, con quanto era stato lapidariamente affermato da Mitteis nel suo scritto del 1917, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*.

Non a caso Wenger, in un articolo apparso nel 1907, relativo al ruolo dell'insegnamento del diritto pubblico romano all'università⁷², aveva dedicato parole di ammirazione ed elogio a Mommsen, definito il "größte[n]r Rechtshistoriker" di sempre: tra i suoi meriti, per l'appunto, spiccava quello di aver aperto la strada allo studio del diritto pubblico e criminale dell'antica Roma. Cionondimeno, Wenger in questo suo scritto non mancava di sottolineare i limiti dello *Strafrecht* mommseniano⁷³: egli sottoponeva a critica l'impostazione di alcune parti del lavoro di Mommsen, con riferimento, soprattutto, a quei passaggi caratterizzati da un taglio eccessivamente storico-filologico e che, in quanto tali, risultavano di minor interesse per i giuristi. Sorprendentemente, ma nemmeno troppo, Wenger non apprezzava "l'eccesso di storia" all'interno dello *Strafrecht*, unitamente ad alcuni aspetti della sistematica adottata dal suo autore, e per questo, pur desiderando seguirne l'esempio, egli avrebbe voluto realizzare un nuovo lavoro in tema di diritto criminale, cercando di riprendere il sistema proposto da Mommsen, ma modificandolo laddove necessario e adottando un'impostazione comparatistica di stampo diacronico, per valorizzare l'evoluzione tanto del

ger avrebbe dovuto poi far parte del *Handbuch der Rechtsgeschichte des Altertums*, ma non venne terminato.

⁷¹ E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium*, cit., pp. 377 ss. e, in particolare, 408 ss.

⁷² L. WENGER, *Theodor Mommsen*, in *Die Stellung des öffentlichen römischen Rechts*, Wien, 1907, p. 28, sul quale cfr. E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, cit., pp. 380 ss.

⁷³ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.

diritto criminale sostanziale, quanto degli aspetti legati allo *Strafprozessrecht*⁷⁴.

Al di là delle sorti dell’opera di Wenger in tema di diritto criminale, quanto qui preme sottolineare è la presa di posizione meritoria dello studioso, ad avviso di chi scrive, in favore delle ricerche di diritto romano (e diritti dell’antichità) in ambito pubblicistico e criminalistico.

L’altra opera alla quale si faceva riferimento in apertura di questo paragrafo è stata invece pubblicata nel 1916 da Taubenschlag: si tratta di *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, lavoro monografico recensito

⁷⁴ È fin troppo noto che alcune parti dello *Strafrecht* di Mommsen risentano dell’impostazione data al lavoro dal suo autore, il quale desiderava far rientrare il quadro della repressione criminale romana entro un sistema ordinato, la cui concezione era a sua volta ispirata, alla base, dalle teorie sullo Stato di diritto liberale ottocentesche. Ciò non diminuisce, ovviamente, il valore dell’opera di Mommsen, che ha realmente aperto la strada, soprattutto se confrontata con alcuni lavori in materia a essa precedenti (vd., a titolo di esempio, G. GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprozesses*, Leipzig, 1842), agli studi di diritto criminale apparsi successivamente, non foss’altro che per il fatto che questi ultimi non potessero non confrontarsi con quanto scritto da Mommsen in questo suo monumentale lavoro. Per una analisi dello *Strafrecht* mommseniano, vd. C. FERRINI, *Recensione a Mommsen, Römisches Strafrecht*, in *Arch. Giur.*, 5, 1900, pp. 377 ss.; H.F. HITZIG, *Zum römischen Strafrecht (Römisches Strafrecht von Theodor Mommsen)*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 13, 1900, pp. 182 ss.; J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Mommsen’s Roman Criminal Law*, in *The English Historical Review*, XVI, Issue LXII, 1901, pp. 219 ss. (lo stesso autore, successivamente, in aperta polemica con l’impostazione sistematica alla base dello *Strafrecht* mommseniano, pubblicherà il noto J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, I-II, Oxford, 1912); G.G. ARCHI, *Gli studi di diritto penale da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici*, in *Riv. Int. Dir. Ant.*, 4, 1950, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, pp. 1395 ss.; E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, cit., pp. 377 ss.; T. MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari, 1997; C. MASI DORIA, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del “Römisches Strafrecht”*, in I. FARGNOLI, S. REBENICH (a cura di), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts*, Berlin, 2013, pp. 93-119, ove ulteriore bibliografia. Sul tema degli studi in materia di diritto e processo criminale romano tra Ottocento e inizio del Novecento si veda, altresì, l’approfondita e acuta analisi di F. ARCARIA, *Costituzione e processo nella trattatistica di Diritto romano dell’Ottocento e del primo Novecento*, Napoli, 2017, pp. 167 ss.

dallo stesso Wenger⁷⁵. Lo scritto si presentava come assolutamente innovativo, perché trattava di diritto criminale nel diritto dei papiri, senza fare cenni diretti al diritto criminale romano, e perché presentava per la prima volta una ricca casistica di questioni giuscriminalistiche attraverso lo studio delle fonti papirologiche. Proprio il suo carattere non sistematico fu oggetto, tuttavia, di velata critica da parte di Wenger: far emergere i diversi casi e dedicarsi prevalentemente a «Detailforschungen» aveva senz'altro il pregio di dare il giusto rilievo alle fonti, per la prima volta accuratamente raccolte insieme e distribuite per argomento; ciononostante, sebbene «(d)er Verfasser hat es nicht etwa an Versuchen zu juristisch-dogmatischer Einordnung und Beleuchtung der Quellenergebnisse fehlen lassen», un approccio maggiormente sistematico avrebbe giovato all'esposizione, agli occhi di Wenger. Questi, tuttavia, metteva in luce

(w)ie schwer es ist, auf Grund antiker Strafrechtskasuistik ein System des Strafrechts zu schreiben und die allgemein grundlegenden Fragen etwa in dem Ausmaß zu behandeln, wie die moderne Kriminalistik das tut, dafür darf an das Römische Strafrecht Mommsens selbst erinnert werden⁷⁶.

Il problema nel trattare il diritto criminale romano consisteva proprio nel voler adottare la moderna sistematica per leggere un fenomeno che entro una siffatta concettualizzazione il più delle volte mal si sarebbe collocato, ma a tale difficoltà si sarebbe potuto far fronte, ad avviso di Wenger, evitando un «Hereinragen moderner Begriffe in eine ihnen fernstehende Quellenwelt» e facendo ricorso, viceversa (e correttamente), «einer mehr rechtsvergleichenden Darstellung». Credo che in questa sua recensione lo studioso austriaco riesca davvero a rendere appieno il senso della comparazione storico-giuridica e a farne comprendere l'utilità – meglio, l'importanza – anche per gli studi di diritto criminale romano (e non necessariamente solo romano). D'altro canto, il merito

⁷⁵ R. TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig, 1916, sul quale vd. la recensione di L. WENGER, *Rez. zu Das Strafrecht im Rechte der Papyri von Dr. Rafael Taubenschlag, Privatdozenten des Römischen Rechts an der Universität Krakau. Leipzig und Berlin, B.G. Teubner 1916*, in *ZSS*, 37, 1916, pp. 337-342.

⁷⁶ ID., *Rez. zu Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, cit., p. 338.

di Taubenschlag, altrimenti metodologicamente meno raffinato di altri colleghi che come lui si erano formati alla “Scuola” di Mitteis⁷⁷, non era di poco conto: egli aveva, per la prima volta, raccolto e cercato di interpretare tutte le fonti papiracee inerenti al diritto criminale, offrendo così una panoramica della vastità del materiale a disposizione, che permise di aprire la strada a nuove ricerche in ambito giuscriminalistico – e che ancora oggi lascia spazi per ulteriori indagini⁷⁸. Nel compiere questa ricerca, per di più, anche Taubenschlag non aveva trascurato l’analisi degli aspetti concernenti la procedura, fondamentali al fine di poter comprendere realmente e appieno un “diritto processuale” quale quello romano.

Tanto l’opera di Wenger, quanto quella di Taubenschlag, rappresentano a mio avviso importanti esempi di come il metodo e l’approccio proposti da Mitteis avessero offerto gli strumenti per condurre gli studi del diritto romano ben oltre l’ambito privatistico, e, al contempo, per rivolgere maggiori attenzioni agli aspetti processualistici di tale diritto⁷⁹.

⁷⁷ In questo senso, e con riferimento più generale all’opera di Taubenschlag, e non in modo puntuale al lavoro citato in questa pagina, vd. T. GIARO, *‘Provisionally dead’*, cit., pp. 676 s., ove l’autore riporta anche le posizioni critiche di altri studiosi rispetto a taluni scritti di Taubenschlag: in particolare, vd. H.J. WOLFF, H.-A. RUPPRECHT, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, cit., p. 13. Amelotti faceva correttamente notare, tuttavia, che Taubenschlag era stato un esponente della cosiddetta “prima fase” della papirologia giuridica e, di conseguenza, si può ora aggiungere, le sue opere devono essere contestualizzate rispetto al tempo in cui esse vennero scritte e le critiche che alle stesse vengono rivolte non possono non tener conto di tale aspetto. Cfr. M. AMELOTTI, *Scritti giuridici*, Torino, 1996, p. 1025.

⁷⁸ Per citare un esempio, ci si può richiamare a Pap. HGV SB 1 4639 = Pap. Berol. 11532, databile al 209 d.C. e relativo al rilascio di *Nigeras*, figlio di Papirio, che aveva scontato una pena ai lavori forzati nelle miniere di alabastro per cinque anni, pena alla quale era stato condannato dal prefetto d’Egitto Claudio Giuliano. Taubenschlag ha avuto senz’altro il merito di individuare e interpretare correttamente questa fonte, mettendone così a disposizione il testo a quanti si siano interessati allo studio del tema delle condanne ai lavori forzati nelle miniere nell’antichità, ma egli non si è spinto oltre a una assai succinta descrizione del contenuto del papiro in questione nel suo R. TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht*, cit., p. 107; cfr. T. BEGGIO, *Contributo allo studio della ‘servitus poenae’*, Bari, 2020, pp. 68 s.

⁷⁹ Interessanti le osservazioni che si possono leggere in tema di processo criminale romano e ruolo delle fonti papirologiche in A. BANFI, *Qualche considerazione su mo-*

Credo, inoltre, che sia fondamentale aggiungere un'ulteriore osservazione proprio in relazione a quest'ultimo aspetto: il magistero di Mitteis contribuì senz'altro a favorire negli studiosi che con lui si formarono anche una spiccata sensibilità per gli aspetti procedurali del diritto romano, come evidenziato in precedenza; non è possibile scordare, tuttavia, che molti di questi giovani romanisti e giusantichisti, e soprattutto coloro che si erano formati nell'Impero Austro-Ungarico a cavaliere tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, entrarono in contatto non solo con Mitteis, bensì anche con quel suo collega e amico, il quale ancora più significativamente rivoluzionò gli studi sul processo romano, ovverosia Moriz Wlassak⁸⁰. Anche questo studioso, a sua volta, fece

delli processuali e mondo antico, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene*, cit., pp. 198 s.: «Non è pensabile una ricostruzione attendibile di un sistema processuale che si fondi unicamente sulle fonti normative: la procedura penale non è solo scritta nelle regole ma vive ed evolve là dove essa è applicata. A maggior ragione, dunque, se si vuole incardinare l'analisi della procedura nella viva realtà storico-sociale, occorre tentare di ricostruire almeno in parte la prassi, al di là del dettato normativo. Per far ciò è necessario ampliare l'esame delle fonti al di là di quelle giuridiche e direi anche al di là di quelle storico-letterarie, che già in larga parte sono state arate. Fermo restando ogni caveat sulla natura 'locale' della documentazione e sulla non automatica estendibilità di quanto se ne può ricavare riguardo la generalità dell'Impero, ciò significherebbe esplorare la cospicua mole della documentazione papiracea dell'Egitto romano. Un compito non facile per la vastità dei materiali, per le difficoltà filologiche ed esegetiche e soprattutto per la crisi che ha investito la papirologia giuridica, a dire il vero non solo in Italia. Un'opera di questo genere sarebbe certamente meritoria e innovativa, poiché le ricerche più recenti che hanno esaminato i papiri sotto la lente del sistema penale si sono occupate quasi esclusivamente del problema dell'esercizio della violenza da parte dei pubblici funzionari e non, che io sappia, di aspetti di procedura, tema sul quale poco ci si è mossi dall'opera di Taubenschlag». Il valore dello studio dei papiri per le ricerche in ambito criminalistico è stato dimostrato di recente anche dal lavoro di A.Z. BRYEN, *Violence in Roman Egypt. A Study in Legal Interpretation*, Philadelphia, 2013.

⁸⁰ L'opera complessiva di Wlassak in tema di processo ha rappresentato e ancora rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per le ricerche romanistiche ed essa ha spaziato dal processo privato, a quello provinciale, passando per l'ambito criminalistico. Proprio con riferimento a quest'ultimo, ritengo sia opportuno riconoscere i giusti meriti al lavoro dell'autore in tema di *litis contestatio* (o assenza della stessa) nel processo criminale romano: M. WLASSAK, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917. Non solo quest'opera offre una lettura in gran parte convincente

te rispetto alla questione sul fronte processualcriminalistico, lettura che, a quanto mi risulta, ancora oggi non è stata superata, bensì e tutt'al più opportunamente corretta nei punti in cui essa presentava alcuni limiti interpretativi forse dettati da una adesione in parte eccessiva al metodo interpolazionistico da parte del suo autore. Quel che più conta, però, è il fatto che questo scritto, per la prima volta e in modo netto, abbia offerto argomenti difficilmente controvertibili in favore del definitivo superamento dell'idea mommseniana del processo criminale romano quale “geschärfter Zivilprozess”, riconoscendo a tale forma di processo, viceversa, quell'autonomia che gli è propria. Solo per tal via, d'altra parte, è possibile analizzare le peculiarità del processo criminale e, più in generale, del sistema repressivo romano, elemento che, nella sua recensione a Wlassak, Philipp Lotmar (Frankfurt a.M., 1850-Bern, 1922) era riuscito a cogliere soltanto in parte. Vd. PH. LOTMAR, *Die Litiscontestatio in römischen Akkusationsprozess*, in *SZfS* (Revue Pénale Suisse), 31, 1918, pp. 249-279.

È in virtù di questa felice e fondamentale intuizione di Wlassak che mi sono permesso, in un mio precedente scritto, di dedicare parole positive all'opera di questo studioso apparsa nel 1917, dal momento che essa rappresenta, a mio avviso, un vero e proprio punto di rottura e un passo in avanti nel campo degli studi sul diritto criminale romano (punto di rottura precedentemente appena abbozzato dal lavoro di Strachan-Davidson). Vd. T. BEGGIO, *A Obra centenária*, cit., pp. 17 ss. Per questa ragione, non mi trova d'accordo il rilievo critico rivolto al mio scritto da I. FARGNOLI, *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale*, in EAD. (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*»: *il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, Roma, 2021, pp. 97 ss., e, in particolare, pp. 117 s. Il mio giudizio dello scritto di Wlassak, espresso «in termini entusiastici» secondo Fagnoli e da questa per l'appunto criticato, in realtà non deriva tanto dal fatto che questo studioso abbia scritto un'opera priva di aspetti dei quali si può discutere e che si possono magari condividere solo in parte, quanto dall'essere egli stato in grado, per primo, di dare al processo criminale romano il posto che gli spetta, merito che, a mio avviso, non può essere sottovalutato. Anche sul mio presunto fraintendimento del senso della recensione dell'opera di Wlassak ad opera di Koschaker, che io stesso avevo menzionato nel mio lavoro, mi sento di dissentire. In tal proposito, infatti, avevo affermato: «Nella sua recensione ad *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, egli [Koschaker] mostra di aderire in modo pressoché totale sia alla nuova teoria elaborata da Wlassak in tema di *litis contestatio*, sia all'interpretazione di quest'ultimo in merito all'inesistenza di una *Streitbefestigung* nel processo criminale. Al contempo Koschaker critica in modo netto, sebbene con toni pacati, la presa di posizione scientifica e metodologica di Lotmar nei confronti di Wlassak, mettendo in risalto quanto il primo, di fatto, non fosse riuscito a cogliere il cuore della questione posta nell'opera recensita. Al di là dei toni assai favorevoli di Koschaker rispetto al lavoro discusso, due considerazioni dell'autore si impongono all'attenzione del lettore, rispetto alle altre: da un lato, egli esprime apprezzamento per il modo di procedere di Wlassak rispetto alle fonti; l'approccio costruttivo che quest'ultimo impiega nella sua critica

uso delle fonti papiracee nelle proprie opere, meritando in tal senso il plauso dello stesso Mitteis⁸¹. In questo senso, dunque, si può comprendere quanto l'ambiente culturale, scientifico e accademico dell'Austria di quel periodo avesse rappresentato un terreno eccezionalmente fecondo per lo sviluppo delle correnti metodologiche e di quegli àmbiti della ricerca romanistica e giusantichistica che si sarebbero poi imposti nei primi decenni del Ventesimo secolo.

In conclusione, tornano alla mente le parole di Giovanni Pugliese, il quale, in un suo noto lavoro del 1941⁸², sottolineava la necessità che le

testuale gli permette infatti non solo di individuare eventuali interpolazioni, ma anche, e soprattutto, di ricostruirne le ragioni storiche e giuridiche. Dall'altro, Koschaker apprezza, come uno dei risultati significativi di *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, il fatto che in tale opera venga tracciata l'evoluzione storica ed emergano nuovi punti di vista in merito alla *litis contestatio* nel periodo postclassico. Le due recensioni citate, ad opera di Lotmar e di Koschaker, rappresentarono, come detto, due reazioni opposte rispetto all'opera di Wlassak, e rimasero anche, per lungo tempo, i due unici scritti che ne discussero in modo approfondito i contenuti». Come si può leggere, nelle mie pagine mi sono limitato a constatare il fatto le reazioni di Lotmar e Koschaker al lavoro di Wlassak fossero state di segno opposto, poiché mentre l'uno, Lotmar, criticò in modo netto lo scritto recensito, l'altro, Koschaker, ne apprezzò e descrisse i meriti, senza che questo significasse, tuttavia, non riconoscere che qualcosa di interessante e in parte condivisibile potesse esservi anche nelle posizioni espresse da Lotmar. Vd. P. KOSCHAKER, *Rez. zu M. Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *ZSS*, 40, 1919, pp. 364-370.

⁸¹ L. MITTEIS, *Rez. zu Wlassak, Moritz, Zum römischen Provinzialprozeß*, cit., pp. 360-364, ove, alla p. 360, Mitteis scrive in merito all'uso delle fonti papirologiche da parte del collega: «Der Papyrologe insbesondere wird mit Befriedigung sehen, daß diese neueste Forschung Wlassaks zum gutem Teil auf Benutzung des ägyptischen Urkundenmaterials beruht, ja nach der eigenen Angabe des Verfassers (S. 3) durch diese veranlaßt ist; er mag auch ersehen, wieviel mit diesem Stoff anzufangen ist, wenn man ihn – und das kann man gerade hier an einem glänzenden Beispiel lernen – nicht isoliert, sondern in vollen, wohlwogenen Zusammenhang mit den sonstigen Rechtsquellen durchforscht».

⁸² Si tratta di G. PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 15, 1941, pp. 5-48, ora in ID., *Scritti giuridici scelti. III. Diritto romano*, Napoli, 1985, pp. 161-204 (dal quale si cita in queste pagine). Lo studioso italiano, in questo suo scritto, commentava e prendeva posizione criticamente in merito alla proposta di Koschaker relativa alla necessità di una *Aktualisierung* degli studi e dell'insegnamento del diritto romano, al fine di poter fronteggiare la crisi da quest'ultimo affrontata nella Germania degli anni Trenta: vd. P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen*

ricerche romanistiche si spingessero a indagare ogni àmbito e branca di tale diritto dell'antichità, ivi compreso il diritto criminale, perché solo in tal modo si sarebbe potuta cogliere appieno l'essenza del diritto romano nel suo complesso, sottolineando al contempo la stretta connessione e le ricadute reciproche tra i diversi campi del giuridico, in un diritto in cui ancora non si concepiva la dicotomia tra pubblico e privato nei termini nei quali siamo abituati a intenderla noi oggi⁸³. Il fenomeno giuridico romano, pertanto, andava colto nella sua interezza e nelle sue diverse sfaccettature.

In questo senso, seguendo le riflessioni dello stesso Pugliese e, in parte, quelle più risalenti di Wenger, ritorna la domanda, già avanzata in apertura di questo paragrafo, circa l'opportunità di applicare un approccio di stampo storico-comparatistico, fondato sul metodo comparato sia in chiave sincronica, sia diacronica, sull'esempio della *vergleichende Rechtsgeschichte*, alle ricerche in tema di diritto criminale romano. Un tale metodo applicato allo studio di tale branca del diritto potrebbe forse aiutare a superare le tensioni tra dogmatismo attualizzante e pura storicizzazione che pure si avvertono anche nelle indagini relative a tale campo giuridico dell'antica Roma; al contempo, una reale comparazione diacronica rappresenterebbe lo strumento per analizzare il diritto criminale romano nella sua evoluzione attraverso i secoli, evitando così il rischio di offrirne un'immagine statica e cristallizzata, rispondente più a moderne esigenze sistematiche, che alle effettive risultanze delle fonti. La comparazione in chiave sincronica, viceversa, aprirebbe a un confronto con altri diritti antichi, per vagliare se effettivamente talune soluzioni e regole, in un dato periodo storico, potessero dirsi comuni a diverse civiltà e popolazioni e, in tal caso, se e quali influenze reciproche potessero esservi state.

Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft, in *Schriften der Akademie für Deutsches Recht*, Gruppe römisches Recht und fremde Rechte, n. 1, München-Berlin, 1938. Su quest'opera di Koschaker e sullo scritto di Pugliese del 1941, cfr. T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit., pp. 173 ss.

⁸³ Cfr. G. PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto*, cit., pp. 165 ss.

Si tratterebbe, insomma, di intraprendere uno studio della storia del diritto e del processo criminale romano⁸⁴.

Tale studio, al contempo, permetterebbe di aprire lo sguardo anche a quanto sia stato recepito, reinterpretato o anche solo preso in considerazione per poi essere “respinto” (in quanto obsoleto e non più conforme allo spirito dei tempi) del diritto e processo criminale dell’antica Roma nell’esperienza giuridica occidentale⁸⁵.

È bene sottolineare che non si intende affermare la necessità di ricercare forzatamente la riproposizione di regole e istituti antichi nelle esperienze moderne, secondo un fuorviante mito della continuità storico-giuridica. Lo studio storico-comparato del diritto criminale romano potrebbe condurre, però, a individuare le istanze sociali, le categorie del diritto e le *Denkformen*, le quali, secondo l’insegnamento di Partsch⁸⁶,

⁸⁴ Cfr. T. BEGGIO, *Introduzione*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene*, cit., pp. 11 ss.

⁸⁵ Importanti considerazioni in tema di “vitalità” del diritto criminale romano si trovano in L. GAROFALO, *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli, 2001, pp. 73-106, ora anche in ID., *‘Crimina’ e ‘delicta’. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Napoli, 2019, pp. 1-30. In realtà, già subito dopo la comparsa dello *Strafrecht* di Mommsen era stato proposto un “recupero” del diritto criminale romano da E. FERRI, *La riabilitazione del diritto penale romano*, in ID., *Studi sulla criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 413 ss. Ad ogni modo, credo sia doveroso sottolineare il grande valore dei testi giurisprudenziali romani, unitamente a quello delle *constitutiones principum*, anche nell’ambito del diritto e processo criminale, nel quale i giureconsulti, in età imperiale, con la loro attività interpretativa, furono in grado di giungere a individuare tacitamente alcuni principi o concetti fondamentali in tema di repressione criminale, i quali stanno alla base della cultura giuridica occidentale. In realtà, questa considerazione relativa all’età imperiale può essere estesa, *mutatis mutandis*, tanto al periodo storico precedente, quanto a quello ad essa successivo, tenendo in considerazione, tuttavia, la diversa “gerarchia” delle fonti di produzione del diritto e il fatto che i giuristi romani, in tema di diritto e processo criminale, solo nell’età imperiale, e in particolar modo al tempo degli Antonini e, soprattutto, dei Severi, hanno potuto svolgere un ruolo da protagonisti nella creazione e interpretazione delle regole giuridiche. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, vd. F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis” e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, pp. 281 ss.

⁸⁶ J. PARTSCH, *Vom Beruf*, cit., p. 44. Va precisato, tuttavia, come le osservazioni svolte da Partsch, nonché da Rabel, in tema di *vergleichende Rechtsgeschichte*, fossero

sottostanno ai diversi problemi giuridici, pur dando inevitabilmente vita, nel corso della storia e nei mutati contesti sociali, a soluzioni concrete alle volte anche assai diverse tra loro. Appare di tutta evidenza, infatti, che le differenze tra i moderni sistemi repressivi e quello dell’antica Roma siano enormi; ciò non significa, tuttavia, che dietro alle risposte concrete offerte oggi dai singoli ordinamenti giuridici non si celino istanze già conosciute ai Romani: dietro a questa discontinuità, dunque, possono essere presenti categorie, forme di *Rechtsdenken* e modelli di ragionamento giuridico, la cui concreta realizzazione varia al variare delle condizioni storico-politiche e sociali e delle manifestazioni del potere punitivo nel corso del tempo.

In conclusione, uno studio della storia del diritto e del processo criminale romano così concepito potrebbe offrire la possibilità di cogliere lo svolgersi del fenomeno repressivo di Roma antica nel corso dei secoli, da un lato, mentre, dall’altro, permetterebbe di comprendere quali regole, ragionamenti, concetti siano stati recepiti, oppure presi a esempio e rielaborati, o anche semplicemente usati al fine di “forgiare” o legittimare categorie e idee del tutto nuove (e lontane dalla, se non del tutto estranee alla, realtà giuridica romana), entrando essi in tal modo, tuttavia, pur sempre a far parte di quel patrimonio e di quella tradizione giuridica che caratterizza e accomuna l’esperienza europea e, in termini più ampi, occidentale.

Bibliografia

- ALONSO, J.L., *Juristic Papirology and Roman Law*, in P.J. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, pp. 55-69.
- AMELOTTI, M., *Reichsrecht, Volksrecht, Provinzialrecht. Vecchi problemi e nuovi documenti*, in *SDHI*, 45, 1999, pp. 211-232 (ora in M. AMELOTTI, *Altri scritti giuridici*, a cura di M. PAVESE, Torino, 2014, pp. 105 ss.).
- AMELOTTI, M., *Scritti giuridici*, Torino, 1996.

sempre riferite allo studio del diritto privato e non anche a quello del diritto pubblico e criminale, come proposto invece in queste pagine.

- ANDRÉS SANTOS, F.J., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*, 32, 2011, pp. 65-120.
- ARCARIA, F., *Costituzione e processo nella trattatistica di Diritto romano dell'Ottocento e del primo Novecento*, Napoli, 2017.
- ARCHI, G.G., *Gli studi di diritto penale da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici*, in *Riv. Int. Dir. Ant.*, 4, 1950, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, pp. 1395 ss.
- ATZERI, L., *La 'storia del diritto antico' e una lettera inedita di Paul Koschaker*, in *IAH*, 2, 2010, pp. 191-222.
- AVENARIUS, M., BALDUS, CH., LAMBERTI, F., VARVARO, M. (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen, 2018.
- BALDUS, CH., *Josef Partsch*, in R. DOMINGO (a cura di), *Juristas Universales. Vol. IV. Juristas del siglo XX. De Kelsen a Rawls*, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 76-80.
- *Eigenwillig und differenziert: eine Lanze für Otto Gradenwitz*, in P. SPIEB, CH. HATTENHAUER, M. HETTINGER (a cura di), *Homo heidelbergensis. Festschrift für Klaus-Peter Schroeder zum 70. Geburtstag*, Neustadt an der Weinstraße, 2017, pp. 295-304.
- BANFI, A., *Qualche considerazione su modelli processuali e mondo antico*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma: Atti del convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, pp. 181-202.
- BEGGIO, T., *A obra centenária. Moriz Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *Interpretatio Prudentium*, 2.2, 2017 (ma 2018), pp. 17-38.
- *Paul Koschaker (1879-1951). Reinventing the Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018 (2ª edizione inalterata).
- *Un commento alla proposta di riforma degli studi romanistici di Paul Koschaker in un documento inedito di Ulrich von Lübtow*, in *Index*, 46, 2018, pp. 589-622.
- *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari, 2020.
- *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'. Questioni di metodo e studio del diritto romano nell'opera di Paul Koschaker*, in T. BEGGIO, A. GREBIENIOW (a cura di), *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, Tübingen, 2020, pp. 13-73.

- Paul Koschaker: *il diritto tra storia e comparazione (considerazioni in tema di ‚vergleichende Rechtsgeschichte‘)*, in *LR*, 11, 2022, pp. 332-359.
- *Introduzione*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma: Atti del convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, pp. 11-14.
- “*Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*”: *la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero di Ludwig Mitteis*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka, Zagabria, 2024*, in corso di stampa.
- BEHREND, O., *Franz Wieacker 5.8.1908-17.2.1994*, in *ZSS*, 112, 1995, pp. XIII-XLII.
- BEHREND, O., SCHUMANN, E. (a cura di), *Franz Wieacker. Historiker des modernen Privatrechts*, Göttingen, 2010.
- BERGER, E., *Pfaff, Ivo*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 295-296.
- VON BOLLA, S., *Egon Weiß †*, in *ZSS*, 70, 1953, pp. 518-521.
- BOTTA, F., *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis” e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, pp. 281-322.
- BRYEN, A.Z., *Violence in Roman Egypt. A Study in Legal Interpretation*, Philadelphia, 2013.
- BUONGIORNO, P., *Collaboratori ebrei di Salvatore Riccobono*, in A. GALLO, M. COLOMBA PERCHINUNNO, M. DIONIGI, P. BUONGIORNO (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)*, Palermo, 2022, pp. 159-197.
- CALDER III, W.M., DEMANDT, A. (a cura di), *Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers (= Mnemosyne. Supplementband 112)*, Leiden, 1990.
- CZAJKOWSKI, K., ECKHARDT, B. (a cura di), in collaboration with M. STROTHMANN, *Law in the Roman Provinces*, Oxford, 2020.
- DE RUGGIERO, R., *Il diritto romano e la papirologia* in *BIDR*, 14, 1901, pp. 56-79.
- ERKKILÄ, V., *The Conceptual Change of Conscience: Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933-1968*, Tübingen, 2019.
- EXNER, A., *Die praktische Aufgabe der romanistischen Rechtswissenschaft in Staaten mit codificirtem Privatrecht*, Zürich, 1869.
- FARGNOLI, I., *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale*, in EAD. (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*»: *il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, Roma, 2021, pp. 97-119.

- FERRI, E., *La riabilitazione del diritto penale romano*, in ID., *Studi sulla criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 413-415.
- FERRINI, C., *Recensione a Mommsen, Römisches Strafrecht*, in *Archivio Giuridico*, 5, 1900, pp. 377 ss.
- GAROFALO, L., *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli, 2001, pp. 73-106, ora anche in ID., *'Crimina' e 'delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Napoli, 2019, pp. 1-30.
- GASCÓ INCHAUSTI, F., *Kohler, Josef*, in R. DOMINGO (a cura di), *Juristas Universales. Vol. III. De Savigny a Kelsen*, Barcelona-Madrid, 2004, pp. 567-571.
- GEIB, G., *Geschichte des römischen Criminalprozesses*, Leipzig, 1842.
- GENZMER, E., *Zum Verhältnis von Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung: Eine Vortragsskizze*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 41.3, 1955, pp. 326-347.
- GERBER, D.J., *Sculpting the Agenda of Comparative Law: Ernst Rabel and the Facade of Language*, in A. RILES (a cura di), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, Oxford-Portland, 2001, pp. 190-208.
- GIARO, T., *'Provisionally dead'. Roman law and juristic papirology in inter-war Poland*, in P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli Anni Trenta*, Napoli, 2022, pp. 667-721.
- GIRARD, P.-F., *Compte rendu de L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Revue critique d'histoire et de littérature*, 35, 1893, pp. 27-29.
- GRADENWITZ, O., *Selbstdarstellung*, in H. PLANITZ (a cura di), *Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, Leipzig, 1929, pp. 41-88.
- HAMZA, G., *Das Muster der Internationalität des römischen Rechts: Der Lebenslauf von Andreas Bartholomeus Schwarz*, in *Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 23, 1981, pp. 451-456.
- *Comparative Law and Antiquity*, Budapest, 1991.
- *András Bertalan Schwarz (1886-1953)*, in *Journal on European History of Law*, 3.1, 2012, pp. 58-61.
- HITZIG, H.F., *Zum römischen Strafrecht (Römisches Strafrecht von Theodor Mommsen)*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 13, 1900, pp. 182-229.

- HÖBENREICH, E., *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, in *BIDR*, 31-32, 1989-1990, pp. 377-460.
- *À propos „Antike Rechtsgeschichte“: Einige Bemerkungen zur Polemik zwischen Ludwig Mitteis und Leopold Wenger*, in *ZSS*, 109, 1992, pp. 547-562.
- *Der „Königsgedanke“*, in G. THÜR (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers cit.*, pp. 17-32 (= E. HÖBENREICH, in *BIDR*, 42-43 [103-104], 2000-2001, pp. 213-222).
- HOFER, S., *Rabel, Ernst*, in *NDB*, XXI, Berlin, 2003, pp. 64-65.
- KASER, M., *Gradenwitz, Otto*, in *NDB*, VI, 1964, pp. 702-703.
- KEENAN, J.G., MANNING, J.G., YIFTACH-FIRANKO, U., *Law and legal practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest*, Cambridge, 2014.
- KEGEL, G., *Ernst Rabel (1874-1955). Vorkämpfer des Weltkaufrechts*, in H. HEINRICHS *et al.* (a cura di), *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, München, 1993, pp. 571-594.
- KISCH, G., *Erinnerung an Bertalan Schwarz. Ein Briefwechsel 1938-1953*, in *Festschrift für Herbert Kraus. »Recht im Dienste der Menschenwürde«*, Würzburg, 1964, pp. 167-189.
- KOSCHAKER, P., *Translatio iudicii. Eine Studie zum römischen Zivilprozeß*, Graz, 1905.
- *Rez. zu M. Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *ZSS*, 40, 1919, pp. 364-370.
- *Forschungen und Ergebnisse in den keilschriftlichen Rechtsquellen*, in *ZSS*, 40, 1929, pp. 188-201.
- *Cuneiform Law*, in *Encyclopedia of the Social Sciences*, 9, New York, 1933, pp. 211-219.
- *Was vermag die vergleichende Rechtswissenschaft zur Indogermanenfrage beizusteuern?*, in H. ARNTZ (a cura di), *Germanen und Indogermanen. Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur. Festschrift für H. Hirt*, Heidelberg, 1936, pp. 135-153.
- *Otto Gradenwitz †*, in *ZSS*, 56, 1936, pp. IX-XII.
- *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, in *Schriften der Akademie für Deutsches Recht*, Gruppe römisches Recht und fremde Rechte, n. 1, München-Berlin, 1938.
- *Europa und das römische Recht*, München-Berlin, 1947¹.
- *Selbstdarstellung*, in N. GRASS (a cura di), *Österreichische Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, II, Innsbruck, 1951, pp. 105-125.

- KRÜGER, P., Rezension zu L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 16, 1893, pp. 31-38.
- KRUSE, TH., *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken und die Papyrologie in Deutschland*, in A.M. BAERTSCHI, C.G. KING (a cura di), *Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts*, Berlin-New York, 2009, pp. 503-527.
- KUNZE, R.-U., *Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1926-1945*, Göttingen, 2004.
- KUPISZEWSKI, H., *Rafał Taubenschlag – hystorik prawa (1881-1958)*, in *Czasopismo – Prawno – Historyczne*, 38, 1986, pp. 111-155.
- LENEL, O., *Josef Partsch †*, in *ZSS*, 45, 1925, pp. VII-XII.
- LEVY, E., RABEL, E. (a cura di), *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitties inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, I-IV, Weimar, 1929-1935.
- LIEBRECHT, J., *Brunners Wissenschaft. Heinrich Brunner (1840-1915) im Spiegel seiner Rechtsgeschichte*, Frankfurt a.M., 2014.
- *Europäische Privatrechtsgeschichte bei Heinrich Brunner*, in *ZEuP*, 23, 2015, pp. 569-581.
- *Die junge Rechtsgeschichte. Kategorienwandel in der rechtshistorischen Germanistik der Zwischenkriegszeit*, Tübingen, 2018.
- LOTMAR, PH., *Die Litiskontestation im römischen Akkusationsprozess*, in *SZfS* (Revue Pénale Suisse), 31, 1918, pp. 249-279.
- MANTOVANI, D., PADOA SCHIOPPA, A. (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia, 2014.
- MASI DORIA, C., *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del "Römisches Strafrecht"*, in I. FARGNOLI, S. REBENICH (a cura di), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts*, Berlin, 2013, pp. 93-119.
- MASIELLO, T., *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari, 1997.
- MEISSEL, F.-S., *Joseph Unger. Der Jurist als „politischer Professor“*, in M.G. ASH, J. EHMER (a cura di), *Universität – Politik – Gesellschaft*, Wien, 2015, pp. 209-216.
- MEYER-PRITZL, R., *Der Rechtshistoriker und Pionier der modernen Rechtsvergleichung Josef Partsch*, in *ZEuP*, 7.1, 1999, pp. 47-74.

- *Partsch, Josef Aloys August (1882-1925)*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 78-79.
- *Von der „Pandektenstube“ zur Mitteis-Schule – Römisches Recht und Rechtsvergleichung bei Ludwig Mitteis (1859-1921)*, in *ZEuP*, 30.1, 2022, pp. 108-141.
- MIGLIETTA, M., SANTUCCI, G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’. Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani*, Trento, 2011.
- MITTEIS, L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntniss des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891.
- *Erinnerungen an Adolf Exner (Vortrag i. d. Vollversammlung der Wiener juristischen Gesellschaft am 1. Dec. 1894)*, Wien, 1894.
- *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig, 1908.
- *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. Vortrag, gehalten im Verein der Freunde des humanistischen Gymnasiums am 3. Juni 1917*, in *Mitteilungen des Vereins der Freunde des humanistischen Gymnasiums Wien*, 18. Heft, Wien-Leipzig, 1918, pp. 56-76.
- *Rez. zu Wlassak, Moritz, Zum römischen Provinzialprozeß. Sitz.-Berichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Bd. 190, 4. Abt. – Wien 1919*, in *ZSS*, 20, 1919, pp. 360-364.
- MITTEIS, L., WILCKEN, U., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, (Bd. 1: *Historischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ulrich Wilcken*; Bd. 2: *Juristischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ludwig Mitteis*), Leipzig-Berlin, 1912.
- MODRZEJEWSKI, M., *Loi et coutume dans l’Égypte grecque et romaine*, Varsavia, 2014.
- MOMMSEN, TH., *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.
- MÜLLER, M., *Paul Koschaker. Zum 100. Geburtstag des Begründers der Keilschriftrechtsgeschichte*, in *Altorientalische Forschungen*, 9, 1982, pp. 271-284.
- OBERKOFER, G., *Die Vertreter des Römischen Rechts mit deutscher Unterrichtssprache an der Karls-Universität in Prag*, 1991.
- OERTEL, F., *Ulrich Wilcken, 1862-1944*, in M.E. KAMP, F.H. STAMM (a cura di), *Bonner Gelehrte. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn*.

- Geschichtswissenschaften* (150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1818-1968), Bonn, 1968.
- OTTO, W., *Eduard Meyer und sein Werk*, in *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, 85, 1931, pp. 1-24.
- PARTSCH, J., *Ludwig Mitteis. 1859-1921* †, in *ZSS*, 43, 1922, pp. V-XXXI.
- *Vom Beruf des römischen Rechts in der heutigen Universität*, Bonn, 1920.
- PESDITSCHKEK, M., v. „*Heinrich Swoboda*“, in *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, XIV, Wien, 2015, pp. 85-86.
- PFEIFER, G., *Keilschriftrechte und historische Rechtsvergleichung – methodengeschichtliche Bemerkungen am Beispiel der Eviktionsgarantie in Bürgschaftsform*, in A. SCHMIDT-RECLA, E. SCHUMANN, F. THEISEN (a cura di), *Sachsen im Spiegel des Rechts, Ius Commune Propriumque*, Köln-Weimar-Wien, 2001, pp. 11-37.
- PUGLIESE, G., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 15, 1941, pp. 5-48, ora in ID., *Scritti giuridici scelti. III. Diritto romano*, Napoli, 1985, pp. 161-204.
- RABEL, E., *Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte. Erster Teil: Geschichtliche Studien über den Haftungserfolg*, Leipzig, 1902.
- *Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht*, 13, 1924, pp. 279-301, ora in ID., *Gesammelte Aufsätze*, III, a cura di H.G. LESER, Tübingen, 1967, pp. 1-21.
- ROLANDI, M., *La papirologia giuridica in Italia dagli albori alla Seconda guerra mondiale*, in *Aegyptus*, 92, 2012, pp. 181-198.
- SELB, W., *Mitteis Ludwig*, in *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, VI, Wien, 1975, pp. 323-324.
- *Mitteis, Ludwig*, in *NDB*, XVII, Berlin, 1994, pp. 576-577.
- SPENDEL, G., *Josef Kohler. Bild eines Universaljuristen*, Heidelberg, 1983.
- *Josef Kohler (1848-1919)*, in *ZSS* (GA), 113, 1996, pp. 434-451.
- STRACHAN-DAVIDSON, J.L., *Mommsen's Roman Criminal Law*, in *The English Historical Review*, XVI, Issue LXII, 1901, pp. 219-291.
- *Problems of the Roman Criminal Law*, I-II, Oxford, 1912.
- SWOBODA, H., *Julius Jung*, in *Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft*. 40. Jahrgang, 155, 1911 = *Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde*, 34, 1911, pp. 171-185.
- TAUBENSCHLAG, R., *Die ptolemäischen Schiedsrichter und ihre Bedeutung für die Rezeption des griechischen Rechts in Ägypten*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, 4, 1908, pp. 1-46.
- *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig, 1916.

- *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B.C.-640 A.D.)*, New York, 1944.
- Egon Weiß, in *IVRA*, 4, 1953, pp. 553-557.
- THÜR, G., *Leopold Wenger: Ein Leben für die Antike Rechtsgeschichte*, in ID. (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers (= Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 741.)*, Wien, 2006, pp. 1-4.
- UTERMARK, T., *Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung bei Ernst Rabel*, Frankfurt am Main, 2005.
- VARVARO, M., *La 'antike Rechtsgeschichte', la 'Interpolationenforschung' e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in *AUPA*, 54, 2010-2011, pp. 303-315.
- *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae romanae'. I. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 7, 2017, pp. 251-335.
- VOIGT, M., *Römische Rechtsgeschichte*, I., Leipzig, 1892; II., Stuttgart, 1899.
- WATSON, A., *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Athens-London, 1993.
- WEIß, E., *Erinnerung an Ludwig Mitteis* (Vortrag v. 24. Januar 1922 i. d. Deutschen Ges. f. Altertumskunde i. Prag), Leipzig, 1922.
- WENGER, L., *Theodor Mommsen*, in *Die Stellung des öffentlichen römischen Rechts*, Wien, 1907.
- *Rez. zu R. Taubenschlag, Das Strafrecht im Rechte der Papyri von Dr. Rafael Taubenschlag, Privatdozenten des Römischen Rechts an der Universität Krakau. Leipzig und Berlin, B.G. Teubner 1916*, in *ZSS*, 37, 1916, pp. 337-342.
- *Ludwig Mitteis und sein Werk*, Wien-Leipzig, 1923.
- *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953.
- G. WESENER, *Römisches Recht und Naturrecht*, in H. WIESFLECKER (a cura di), *Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz* 9, Teil 1, Graz, 1978, pp. 79-85.
- Pfaff, Ivo, in *Österreichisches Biographisches Lexicon 1815-1950*, VIII, Wien, 1983, pp. 23-24.
- WIEACKER, F., *Andreas Bertalan Schwarz †*, in *ZSS*, 71, 1954, pp. 591-592.
- WILCKEN, U., *Observationes ad historiam Aegypti provinciae Romanae e papyris Graecis Berolinensibus ineditis*, Berlin, 1885.
- *Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte*, München-Berlin, 1924.
- *Gedächtnisrede auf Eduard Meyer*, Berlin, 1931.

- WINCKLER, V., *Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. Franz Wieackers „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit“ und die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts*, Hamburg, 2014.
- WLASSAK, M., *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917.
- *Zum römischen Provinzialprozeß*, Wien, 1919.
 - *Ludwig Mitteis. Ein Nachruf*, in *Almanach der Wiener Akademie*, Wien, 1922, pp. 29-63.
 - „*Neue Freie Presse*“ *Abendblatt*, Nr. 20622, 26. Januar 1922, p. 3.
 - *Almanach für das Jahr 1922 der Akademie der Wissenschaften in Wien*, 72, 1923, p. 235.
- WOLF, J.G., *Franz Wieacker (5. August 1908 - 17. Februar 1994)*, in S. GRUNDMANN (a cura di), *Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler. Eine Ideengeschichte in Einzeldarstellungen*, 1, Berlin, 2007, pp. 73-86.
- WOLFF, H.J., RUPPRECHT, H.-A., *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, I, München, 2002.
- WOŁODKIEWICZ, W., *Insegnamento e ricerche di diritto romano in Polonia fra le due guerre (1918-1939)*, in *Diritto@Storia*: <https://www.dirittoestoria.it/memorie/quarta.htm>
- ZIMMERMANN, R., *Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht*, in R. ZIMMERMANN, R. KNÜTEL, J.P. MEINCKE (a cura di), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg, 1999, pp. 1-39.
- »*In der Schule von Ludwig Mitteis*«: *Ernst Rabels rechtshistorische Ursprünge*, in *Rabels Zeitschrift*, 65, 2001 [Heft 1], pp. 1-38.
- ZITELMANN, E., *Aufgaben und Bedeutung der Rechtsvergleichung*, in *Deutsche Juristen-Zeitung*, 5, 1900, pp. 329-331.

INDICE DEI NOMI

- Accarias, Calixte 52, 53 nt. 125, 162
- Alibrandi, Ilario 153, 154, 178
nt. 10, 179 nt. 12, 181 nt. 16, 190
- Amelotti, Mario 121 nt. 77
- Appleton, Charles-Louis 52
- Arangio-Ruiz, Gaetano 191 e
nt. 51
- Arangio-Ruiz, Vincenzo 4, 20, 21
e nt. 37, 22 nt. 37, 23, 24, 24
nt. 42, 25, 26 nt. 51, 28, 32, 36,
37 nt. 81, 71, 173 ss.
- Arndts, Carl Ludwig 178 nt. 11
- Aubry, Charles 140
- Badoglio, Pietro 215 nt. 114
- Baviera, Giovanni 13 nt. 8
- Bellan, Amédée 52
- Berger, Adolf 111, 111 nt. 58
- Bernard, Fernand 52
- Betti, Emilio 4, 20, 33, 34, 176
nt. 7, 214 nt. 112
- Biondi, Biondo 20, 26 ss.
- Bismarck, Otto von 144
- Bodin, Charles-Edmond 143
- Boeckh, August 189 nt. 44
- Bonfante, Pietro 12, 13 e nt. 10,
14, 15, 16, 178 nt. 10, 196 nt. 63,
213 nt. 109, 214 nt. 110
- Bonin, Joseph 137 nt. *
- Bonomi, Ivano 216 nt. 114
- Bortolucci, Giovanni 24, 180
- Bouché-Leclercq, Auguste 52
- Bove, Lucio 174 nt. 3, 175 nt. 4
- Bresslau, Harry 159
- Brugi, Biagio 178 nt. 11, 183, 184,
184 nt. 23, 199 nt. 71
- Brunner, Heinrich 101, 101 nt. 35
- Bruns, Carl Georg 11, 28, 42, 60,
70, 71, 182 nt. 18, 186 nt. 33
- Bry, Georges 52, 53
- Calderini, Aristide 187, 188 nt. 39,
191, 216 nt. 118
- Caracalla 15, 16 nt. 26, 17, 19, 25,
31 nt. 61, 40 nt. 87, 55 nt. 127
- Carrara, Francesco 210 nt. 102
- Cassiodoro 147
- Castelli, Guglielmo 187
- Cogliolo, Pietro 18 nt. 30
- Collinet, Paul 52, 54 nt. 126, 65
nt. 159, 66 nt. 160, 67, 165
- Cornil, Georges 52
- Costa, Emilio 212 nt. 105
- Costantino 31 nt. 62
- Crifò, Giuliano 13 s., 14 nt. 13, 15
nt. 15
- Croce, Benedetto 212, 215 nt. 114
- Crome, Carl 42, 43
- Cuq, Edouard 52 ss.
- Czyhlarz, Karl von 38 nt. 84, 39,
69, 75
- Dareste de la Chavanne, Rodolphe
153, 154, 156
- De Francisci, Pietro 24, 28 nt. 56,
180, 187, 188 nt. 39, 214 nt. 110
- De Laboulaye, Édouard René 141
- De Ruggiero, Ettore 181 nt. 16
- De Ruggiero, Roberto 18, 24, 92
nt. 12, 161 nt. 75, 180, 182, 183,
185
- De Visscher, Fernand 52, 68, 69
- Declareuil, Joseph 52
- Demangeat, Charles 52
- Di Marzo, Salvatore 20, 33, 35
- Diocleziano 110, 217 nt. 119

- Dumont, François 52
 Esmein, Adhémar 154, 156
 Exner, Adolf 41 nt. 89, 99, 100,
 101
 Fadda, Carlo 192
 Ferrini, Contardo 12, 12 nt. 8, 13
 nt. 10, 36, 178 nt. 10, 181 nt. 16,
 186
 Foignet, René 52
 Fournier, Paul 160
 Fustel de Coulanges, Numa Denis
 142
 Gény, François 138, 139 nt. 3, 143
 Gierke, Otto von 165
 Giffard, André 52, 67, 68
 Girard, Paul-Frédéric 11, 16, 18
 nt. 32, 52, 55 nt. 129, 57 ss., 90
 nt. 7, 103, 138 ss.
 Giraud, Charles 141
 Giustiniano 13 nt. 8, 39, 40 nt. 87,
 55 nt. 127, 184 nt. 23, 211
 nt. 103
 Gordiano 25, 40 nt. 87
 Gradenwitz, Otto 50 nt. 121, 61
 nt. 143, 93 nt. 14, 95, 144, 160,
 181 nt. 17, 186 nt. 33
 Guarino, Antonio 20, 32, 33, 196,
 202 nt. 80, 213 nt. 109, 215
 nt. 114
 Guénoux, Charles-Jacques 141
 Guglielmo II 144
 Hanausek, Gustav 50 nt. 122, 107
 Hermonthes, Abraham von 48
 Honsell, Heinrich 46, 71 nt. 180
 Huschke, Eduard 154
 Huvelin, Paul-Louis 52, 66
 Jhering, Rudolf von 91 nt. 9, 165,
 45 nt. 100
 Jörs, Paul 45, 45 nt. 102, 46, 71
 nt. 180, 75
 Jourdan, Athanase 140, 140 nt. 8
 Jullian, Camille 142
 Jung, Julius 94
 Karlowa, Otto 145
 Kaser, Max 50, 50 nt. 122, 51, 75
 Kellerman, Olav 190 nt. 45
 Kipp, Theodor 45, 45 nt. 100, 165
 Kohler, Josef 99, 99 nt. 31
 Koschaker, Paul 44 nt. 97, 87 ss.,
 105 nt. 45, 107, 113, 114 nt. 62,
 122 nt. 80, 124 nt. 82, 165
 Kreller, Hans 41 nt. 89, 49, 50, 50
 nt. 120, 51 nt. 122, 75
 Krüger, Paul 61 nt. 144, 90 nt. 7,
 103, 137 ss.
 Kruse, Thomas 96
 Kübler, Bernhard 165
 Kunkel, Wolfgang 46, 75
 La Pira, Giorgio 20
 Labruna, Luigi 213 nt. 109
 Lagrange, Jean-Jacques-Eugène
 52, 52 nt. 123
 Lariche, Louis-Étienne Alexandre 52
 Lauria, Mario 176 nt. 7
 Lenel, Otto von 181 nt. 17
 Lisowski, Zygmunt 111
 Longo, Carlo 57 nt. 134
 Lotmar, Philipp 123 s. nt. 80
 Maroi, Fulvio 24
 May, Gaston 52
 Mayer-Maly, Theodor 46
 Maynz, Charles 52
 Mayr, Robert von 57 nt. 134
 Melucci, Pasquale 18 nt. 30
 Meyer, Eduard 98, 98 nt. 30
 Meyer, Paul Martin 20 nt. 35, 23,
 24 s., 29, 35, 71

- Mitteis, Ludwig 4, 11, 20 nt. 35,
23, 24, 26 nt. 52, 28, 29, 30, 40,
40 nt. 88, 41, 41 nt. 89, 42 nt. 92,
43, 44, 44 nt. 99, 47 nt. 105, 50
nt. 120, 62, 63, 67, 70 nt. 177,
71, 75, 85 ss., 160, 160 nt. 73,
161, 161 nt. 75, 180, 180 nt. 15,
181 nt. 17, 184 nt. 24, 187 nt. 35,
192, 201 nt. 77, 212 nt. 105, 213
nt. 109
- Modica, Marco 187, 187 nt. 35
- Mommsen, Theodor 12 nt. 8, 39
nt. 84, 45, 61 nt. 143, 61 nt. 144,
90 nt. 8, 92, 92 nt. 13, 93, 93
nt. 13, 93 nt. 14, 94, 94 nt. 18,
102 nt. 39, 103, 103 nt. 41, 117
nt. 69, 118, 119, 119 nt. 74, 120,
126 nt. 85, 141, 142, 144, 145,
147, 154, 158, 159, 165, 177
nt. 9, 181 nt. 17, 190 nt. 45, 210
nt. 102
- Monier, Raymond 52, 63 ss.
- Niebuhr, Barthold Georg 189
nt. 44
- Noailles, Pierre 165
- Ortolan, Joseph-Louis-Elzéar 52,
140
- Pacchioni, Giovanni 12, 17, 18, 18
nt. 30
- Paolo 152, 152 nt. 48
- Papinien (Papiniano) 149, 151,
152, 152 nt. 48, 154 nt. 53, 155
- Parri, Ferruccio 216 nt. 114
- Partsch, Josef Aloys August 41
nt. 89, 88, 94, 96, 102 nt. 39,
113, 113 nt. 60, 113 nt. 61, 114,
115, 126, 126 nt. 86
- Pernice, Alfred 4, 12 nt. 8
- Perozzi, Silvio 12, 16
- Perrot, Ernest-Valentin 52, 164
- Petit, Eugène 52, 68
- Petot, Pierre 163, 164, 164 nt. 84
- Pfaff, Ivo 47 nt. 105, 48 nt. 109,
50 nt. 122, 88, 88 nt. 3
- Phailé, Henri-Emmanuel-Didier 52
- Pivano, Silvio 183 nt. 20, 185, 189
nt. 40
- Poncet, Georg 153
- Pseudo Gaio 157
- Pugliese, Giovanni 124, 125, 125
nt. 82, 192, 207
- Rabel, Ernst 41 nt. 89, 43, 43
nt. 96, 75, 88, 88 nt. 4, 103
nt. 41, 108, 113, 113 nt. 60, 113
nt. 61, 114, 114 nt. 62, 126
nt. 86, 161 nt. 75
- Rambaud, Jules Léon 52
- Rambaud, Prosper 52
- Rau, Charles-Frédéric 140
- Riccobono, Salvatore 4, 13 nt. 8,
23, 30, 36, 89 nt. 6, 178 nt. 10,
186, 187, 187 nt. 35, 202 nt. 81,
213 nt. 109
- Sabbadini, Remigio 212 nt. 105
- Salivas, Albert 52
- San Nicolò, Mariano 39, 38 nt. 85,
44 nt. 97, 89 nt. 5
- Sanfilippo, Cesare 20
- Savigny, Friedrich Carl von 39
nt. 84, 115, 139, 140, 141
- Scharr, Erwin 51
- Scherillo, Gaetano 20
- Schmitt, Carl 166
- Schubart, Wilhelm 29, 201
- Schulz, Fritz 4, 213 nt. 109
- Schwarz, Andreas Bertalan 100,
100 nt. 33, 113, 161 nt. 75, 166

- Scialoja, Vittorio 13 nt. 10, 21
 nt. 37, 23, 39 nt. 84, 178, 179
 nt. 12, 180, 180 nt. 13, 180
 nt. 14, 181, 181 nt. 17, 182
 nt. 18, 186, 190, 195 nt. 60, 196
 nt. 63
- Seckel, Emil 201
- Segré, Gino 17 nt. 28, 24, 25, 178
 nt. 10, 181
- Seidl, Erwin 48, 49 nt. 115, 75
- Selb, Walter 46
- Serafini, Filippo 18 nt. 30, 178,
 178 nt. 10, 178 nt. 11, 179 nt. 12
- Serrao, Feliciano 176 nt. 7
- Settimio Severo 15, 16 nt. 26, 40
 nt. 87
- Siber, Heinrich 44, 44 nt. 99, 75
- Sohm, Rudolph 39, 39 nt. 85, 40
 nt. 86, 41, 41 nt. 88
- Spiegelberg, Wilhelm 49 nt. 115
- Swoboda, Heinrich 94, 94 nt. 16
- Talamanca, Mario 176 nt. 7, 178
 nt. 10, 180 nt. 13, 195 nt. 61, 196
 nt. 63, 217 nt. 120
- Taubenschlag, Rafał 28, 29, 32, 41
 nt. 89, 107 ss.
- Thibaut, Anton Friedrich Justus
 139
- Ulpiano 152, 152 nt. 48
- Unger, Joseph 99, 99 nt. 32
- Van Wetter, Polynice Alfred Henri
 52
- Vaquette, Théodule 52
- Villey, Michel 52
- Vitelli, Girolamo 23, 186
- Voci, Pasquale 20, 29, 30, 30
 nt. 60, 30 nt. 61, 31, 31 nt. 64
- Voigt, Moritz 12 nt. 8, 108 nt. 52
- Volterra, Edoardo 174, 174 nt. 2,
 175
- Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich
 von 19 nt. 44
- Weiß, Egon 41 nt. 89, 47 nt. 105,
 75
- Wenger, Leopold 4, 16 nt. 26, 39,
 39 nt. 85, 40, 41 nt. 89, 44, 44
 nt. 97, 46, 49 nt. 115, 49 nt. 118,
 50 nt. 120, 50 nt. 122, 74, 75, 89
 nt. 5, 96, 97 nt. 26, 98, 99 nt. 31,
 102, 107, 107 nt. 48, 116, 117.
 117 nt. 68, 117 nt. 69, 118, 118
 nt. 70, 119, 120, 121, 125, 187
 nt. 35, 195 nt. 61
- Wessely, Karl (Carl) 159
- Wetzell, Georg Wilhelm 40 nt. 86
- Wieacker, Franz 4, 100, 100 nt. 33
- Wilcken, Ulrich 23, 41 nt. 89, 62,
 71, 85, 93, 93 nt. 15, 94 ss., 187
 nt. 35, 187 nt. 37, 191 nt. 49
- Wilhelm, Albert 25
- Wissowa, Georg 166
- Wlassak, Moriz 44 nt. 97, 86 nt. 1,
 87, 89, 89 nt. 6, 92, 92 nt. 10, 93
 nt. 13, 96 nt. 25, 101, 103, 122,
 122 nt. 80, 124 nt. 81
- Zachariae von Lingenthal, K.E. 12
 nt. 8

INDICE DEI LUOGHI

- Aurich 91 nt. 9
 Austria 124
 Autun 157
 Bad Kissingen 101 nt. 35
 Baden-Baden 93 nt. 15
 Bari 173, 215 nt. 114
 Basel/Basilea 87 nt. 2, 43 nt. 96
 Berlin/Berlino 9 nt. 1, 12 nt. 8, 24
 nt. 42, 38 nt. 84, 40 nt. 86, 42
 nt. 91, 43 nt. 96, 44 nt. 99, 45
 nt. 100, 50 nt. 120, 58, 66, 66
 nt. 160, 68, 75, 89 nt. 6, 141
 Bern/Berna 123 nt. 80
 Bonn 42 nt. 91, 45 nt. 102, 90
 nt. 7, 137, 144, 147, 148 nt. 39,
 150, 151, 152 nt. 45, 156, 157
 nt. 61, 157 nt. 62, 160 nt. 73,
 162, 164
 Bordeaux 143
 Breslau/Breslavia 45 nt. 102, 88
 nt. 4, 93 nt. 14
 Bretagna 143
 Brno/Brünn 86 nt. 1
 Budapest 100 nt. 33
 Caen 90 nt. 7, 143, 146 nt. 37
 Camerino 13 nt. 10, 18 nt. 30
 Charlottenburg (Berlin/Berlino) 99
 nt. 31
 Cirene 203, 203 nt. 84
 Egitto 7, 19, 20, 21 nt. 37, 35, 40
 nt. 87, 42, 47, 55 nt. 126, 55
 nt. 127, 56, 56 nt. 130, 66
 nt. 160, 95, 109 nt. 55, 121
 nt. 78, 122 nt. 79, 184 nt. 23,
 200, 200 nt. 74, 201 nt. 77, 202
 nt. 81
 El Gīzeh/Giza 215 nt. 114
 Firenze 23, 55 nt. 126, 58
 Francia 3, 68, 138, 139, 141, 142
 nt. 23, 143, 145, 160
 Frankfurt am Main/Francoforte sul
 Meno 75, 89 nt. 5, 123 nt. 80
 Freiburg/ Friburgo 40
 Freiburg im Breisgau/Friburgo in
 Brisgovia 11 nt. 5, 50 nt. 120, 96
 Genf/Ginevra 88 nt. 4, 182 nt. 18
 Germania 3, 4, 12 nt. 8, 43 nt. 96,
 95, 108, 110, 125 nt. 82, 137,
 137 nt. 1, 139, 141, 145, 160,
 165
 Giessen 35, 45 nt. 102, 49 nt. 118,
 50 nt. 122, 58, 59
 Göttingen/Gottinga 40 nt. 86, 43
 nt. 96, 45 nt. 100, 88 nt. 4, 91
 nt. 9, 100 nt. 33
 Graz 44 nt. 97, 50 nt. 122, 88, 88
 nt. 3, 117, 117 nt. 69
 Grenoble 50 nt. 120
 Guingamp 90 nt. 7, 143
 Halle 45 nt. 100, 55 nt. 126, 70
 nt. 177, 92 nt. 12
 Hamburg/Amburgo 51 nt. 122, 59,
 98 nt. 30
 Heidelberg 1, 2, 5, 10, 40 nt. 86,
 44 nt. 97, 137, 145 nt. 34
 Hermannstadt 88 nt. 3
 Impero Austroungarico 85, 86, 86
 nt. 1, 87, 89, 110, 122
 Imst 94
 Inghilterra 3
 Innsbruck 12, 18, 47, 49
 Italia 3, 4, 12, 36, 122, 173, 175,
 177, 178, 179, 180, 183, 185,

- 187, 188, 189, 190, 191, 192,
210, 215
- Kairo/Il Cairo 186 nt. 30
- Kaiser-Wilhelm-Institut für aus-
ländisches und internationales
Privatrecht (Berlin/Berlino) 88
nt. 4
- Kaiserliche_Akademie der Wis-
senschaften (Wien/Vienna) 92
nt. 97
- Kiel 43 nt. 96
- Klagenfurt 87 nt. 2
- Krakau/Kraków/Cracovia 109
nt. 54
- Kufstein 99 nt. 32
- Laibach am Krein 86 nt. 1
- Leipzig/Lipsia 24 nt. 42, 26 nt. 52,
40 nt. 86, 41 nt. 89, 42 nt. 91, 43
nt. 96, 44 nt. 99, 45 nt. 100, 47
nt. 105, 50 nt. 120, 58, 59, 75, 86
nt. 1, 87, 93, 94, 95, 96, 96
nt. 25, 106, 107, 107 nt. 50, 108,
111, 113 nt. 60
- Ljubljana/Lubiana 107, 116
- Mediterraneo 23
- Messina 13 nt. 8
- Milano 18 nt. 30, 23, 187, 216
nt. 118
- Modena 13 nt. 8, 18, 191
- Montpellier 143, 144
- München/Monaco di Baviera 40
nt. 86, 43 nt. 96, 44 nt. 97, 44
nt. 99, 49 nt. 115, 49 nt. 118, 50
nt. 122, 75, 89 nt. 5, 187 nt. 34
- Münster 50 nt. 120, 50 nt. 122
- Napoli 192, 213, 215
- Neues Museum (Berlin/Berlino)
94 nt. 18
- New York 111
- Obervellach 89 nt. 5
- Offenburg 99 nt. 31
- Orient (Oriente) 7, 37, 40 nt. 87,
153
- Oslo 87 nt. 2
- Paris/Parigi 58, 140, 141, 143,
144, 146 nt. 37, 148, 149, 151,
155, 163
- Padova 16 nt. 24
- Parma 13 nt. 10, 16 nt. 24
- Pavia 12 nt. 8, 13 nt. 8, 13 nt. 10
- Perugia 16 nt. 24
- Polska Akademia Nauk
(Warszawa)/Accademia Polacca
delle Scienze (Varsavia)
- Poznań 107, 108 nt. 50
- Prag/Praga 38 nt. 84, 41 nt. 89, 47
nt. 105, 88, 89, 89 nt. 5, 94, 94
nt. 16, 94 nt. 17
- Preußische Akademie der Wissen-
schaften (Berlin/Berlino) 89
nt. 6, 98, 189 nt. 44, 190 nt. 45
- Przemyśl 107 nt. 50
- Ravenna 37
- Rennes 143
- Roma 13 nt. 10, 210 nt. 101, 211
nt. 103, 213 nt. 110, 215 nt. 114,
217
- Rostock 40 nt. 86
- Rovereto 10, 89 nt. 5
- Salerno 215 nt. 114
- Sedan 137, 140, 141, 141 nt. 11,
142
- Somme Suippe (Marne) 137
- Stati Uniti 43 nt. 96
- Stargard 100 nt. 33
- Strasbourg/Strasburgo 40 nt. 86,
58, 59, 86 nt. 1, 140

INDICE DEI LUOGHI

- Szczecin/Stettin/Stettino 93 nt. 15,
98
- Torino 10, 18 nt. 30, 189 nt. 40
- Trento 5, 10, 173
- Tübingen/ Tubinga 43 nt. 96, 50
nt. 120
- Verona 198 nt. 69
- Vicino Oriente 98, 98 nt. 30
- Warszawa/Varsavia 107 nt. 50,
108 nt. 50
- Wels (Oberösterreich) 101 nt. 35
- Wien/Vienna 38 nt. 84, 41 nt. 89,
43 nt. 96, 44 nt. 97, 45 nt. 102,
49 nt. 118, 50 nt. 120, 58, 70
nt. 177, 75, 86 nt.1, 88 nt. 4, 92
nt. 10, 94 nt. 16, 99 nt. 32, 101,
107, 110, 139
- Zürich/Zurigo 44 nt. 99, 88 nt. 4,
161 nt. 75

INDICE DELLE FONTI

A. FONTES IURIS	138 27 nt. 54
	142 27 nt. 54
A) FONTI PREGIUSTINIANEE	146 46 nt. 104
GAIEPITOME	148 47 nt. 104
1.6.3 19	149 33, 33 nt. 66
GAIISTITUTIONES	151 30 nt. 60
1.132 19	154 46 nt. 104
3.153-154 24	155 46 nt. 104
3.154 68 nt. 171	156 46 nt. 104
3.154a 35	171 30 nt. 60
3.167-174 24	175 30 nt. 60
4.16-18. 24	184 30 nt. 60
4.17a 33	186 30 nt. 60
4.17b-18. 33	313 30 nt. 60
4.72 66 nt. 163	318 30 nt. 60
FIRA	426 30 nt. 60
I	436 30 nt. 60
84 46 nt. 104	441 30 nt. 60
85 47 nt. 104	
464 33 nt. 66	B) FONTI GIUSTINIANEE
III	DIGESTA IUSTINIANI AUGUSTI
16 24 nt. 54	1.5.17 17
24 69 nt. 174	10.1.13 19
30 69 nt. 174	12.1.1.1 30
31 33 nt. 66, 46, nt. 104, 51	50.2.3.1 17
47 33 nt. 66	C) EPIGRAPHICI FONTES ET PAPHYRI
47-55 32 nt. 65	BGU
50 27 nt. 54, 33 nt. 66, 46 nt. 104	I
51 27 nt. 54, 33 nt. 66	1 41 nt. 90
52 27 nt. 54, 33 nt. 66	8 41 nt. 90
58 27 nt. 54	39 41 nt. 90
61 27 nt. 54, 47 nt. 104	44 18 nt. 32
101 46 nt. 104	52 43
132 24 nt. 42, 27 nt. 54, 69 nt. 174	69 41 nt. 90
133 27 nt. 54	70 18 nt. 32
135 27 nt. 54	71 41 nt. 90
136 42 nt. 42, 27 nt. 54	84 41 nt. 90
	86 41 nt. 90

INDICE DELLE FONTI

- 90 41 nt. 90
 101 18 nt. 32
 106 41 nt. 90
 114 14, 14 nt. 11, 16 nt. 26, 18
 nt. 32, 41 nt. 90, 46 nt. 103, 46
 nt. 104, 49 nt. 116, 49 nt. 117, 59
 nt. 139, 60 nt. 142
 267 19, 19 nt. 33, 24 nt. 42, 28
 nt. 56
 136 18 nt. 32, 26 nt. 50, 59 nt. 140
 140 14, 16 nt. 26, 18, 18 nt. 32, 36,
 43, 59 nt. 140, 60 nt. 142
 141 44 nt. 98
 156 41 nt. 90
 159 41 nt. 90
 179 41 nt. 90
 226 59 nt. 139, 59 nt. 140
 227 18 nt. 32
 228 59 nt. 140
 237 41 nt. 90
 251 18 nt. 32
 252 18 nt. 32
 253 41 nt. 90
 260 41 nt. 90
 267 15, 16 nt. 26, 18 nt. 32, 19
 nt. 33, 24 nt. 42, 25, 30, 39, 51,
 59 nt. 140, 68, 69
 272 41 nt. 90
 287 16 nt. 26
 300 41 nt. 90, 50 nt. 140
 301 41 nt. 90
 316 27 nt. 54
 326 18 nt. 32, 27 nt. 54, 30 nt. 60,
 32 nt. 65, 33 nt. 66, 39, 59
 nt. 140, 62
 339 18 nt. 32
 361 18 nt. 32, 59 nt. 140
 1892 59 nt. 139
- II
- 267 27 nt. 54, 60 nt. 142
 326 43
 361 43
 372 18 nt. 32, 41 nt. 90
 378 16, 18 nt. 32
 399 41 nt. 90
 414 18 nt. 32
 415 18 nt. 32
 427 41 nt. 90
 446 59 nt. 140
 455 41 nt. 90
 472 18 nt. 32
 520 41 nt. 90
 560 41 nt. 90
 578 51 nt. 90, 59 nt. 139
 581 18 nt. 32
 592 18 nt. 32
 603 41 nt. 90
 607 18 nt. 32
 611 16, 18 nt. 32, 35, 201 nt. 76
 619 41 nt. 90
 620 41 nt. 90
 622 41 nt. 90
 623 201 nt. 76
 628 18 nt. 32
 645 18 nt. 32
 647 44 nt. 98
 661 41 nt. 90
- III
- 326 60 nt. 142
 361 60 nt. 142
 578 59 nt. 140
 614 59 nt. 139, 59 nt. 140
 628 46 nt. 104
 710 41 nt. 90
 717 18 nt. 32
 741 24 nt. 42, 25
 742 41 nt. 90

INDICE DELLE FONTI

- 747 41 nt. 90
 813 41 nt. 90
 887 27 nt. 54, 41 nt. 90
 891 18 nt. 32, 41 nt. 90
 907 41 nt. 90
 908 41 nt. 90
 913 41 nt. 90
 919 41 nt. 90
 929 41 nt. 90
 943 17
 970 20, 43
 976 41 nt. 90
 977 41 nt. 90
 979 41 nt. 90
 980 41 nt. 90
 989 41 nt.90
 992 41 nt. 90
 998 41 nt. 90
 989 41 nt. 90
 992 41 nt. 90
 998 41 nt. 90
 999 41 nt. 90
- IV
 1024 41 nt. 90
 1058 43
 1106-1109 43
 1113 28 nt. 56, 43
 1126 43
 1170 43
- V 45
 1210 49 nt. 117, 198 nt. 68, 201
 nt. 76
- VI
 1260 49 nt. 116
- IX
 1113 17
- X
 1913 15
 1919 45
- XVII
 2745 34, 34 nt. 69
- CORPUS INSCRIPTIONUM LATI-
 NARUM (CIL)
 I²
 581 217 nt. 119
- CPR
 I
 1 41 nt. 90
 2 51 nt. 90
 3 41 nt. 90
 6 [=P.E.R. 1409] 41 nt. 90
 8 41 nt. 90
 9 41 nt. 90
 12 59 nt. 139, 59 nt. 140
 14 18 nt. 32
 15 18 nt. 32
 16 18 nt. 32
 18 60 nt. 142
 21 18 nt. 32
 23 18 nt. 32
 24 18 nt. 32
 27 18 nt. 32
 28 18 nt. 32
 30 18 nt. 32
 31 41 nt. 90
 38 41 nt. 90
 133 41 nt. 90
 136 41 nt. 90
 156 41 nt. 90
- P. AMH
 I
 36 41 nt. 90
 42 41 nt. 90
 43 41 nt. 90
 51 41 nt. 90
 68 54 nt. 126, 56 nt. 132

INDICE DELLE FONTI

- 72 43
 151 55 nt. 126
 II
 2 41 nt. 90
 27 19, 46 nt. 104
 31 41 nt. 90
 32 41 nt. 90
 63 46 nt. 104
 70 54 nt 126
 77 41 nt. 90
 90 41 nt. 90
 92 41 nt. 90
 99 41 nt. 90
 P. BEROL.
 2745 63 nt. 154
 6762 152 nt. 48
 6763 152 nt. 48
 7124 46 nt. 103, 60 nt. 142
 11532 (= SB 4639)
 16976 33 nt. 66
 16977 33 nt. 66
 II
 1 46 nt. 103
 P. BR.MUS.
 229 41 nt. 90
 P. CAIR.GOODSP.
 6 41 nt. 90
 P. CAIR. MASP.
 I
 5 54 nt. 126
 73 54 nt. 126
 6700 65 nt. 157
 65739 49 nt. 116
 67001 60 nt. 142, 63 nt. 154
 67006 54 nt. 126
 67023 54 nt. 126
 67024-67029 44 nt. 98
 67032 44 nt. 98, 60 nt. 142, 69
 nt. 175
 67066D 54 nt. 126
 67095 55 nt. 126
 67096 56 nt. 130. 65 nt. 157
 67097 17, 46 nt. 103, 55 nt. 126
 67101 56 nt. 131
 67121 65 nt. 157
 67298 55 nt. 126, 56 nt. 131
 67310 54, nt. 126
 67353 17
 II
 3 54 nt. 126
 123 54 nt. 126
 127 54 nt. 126
 145 54 nt. 126
 67032 54 nt. 126
 67096 54 nt. 126
 67101 54 nt. 126
 67121 63 nt. 154
 67124 60 nt. 142
 67151 54 nt. 126
 67298 54 nt. 126
 67310 54 nt. 126
 III
 67158 24 nt. 42, 26 nt. 50
 67298 56 nt. 131
 67299 24 nt. 42, 25 nt. 40, 26
 nt. 50, 39
 67432 24 nt. 42
 P. CATTAOUI
 VI
 41 nt. 90
 P. COL.
 VI
 123 27 nt. 54

INDICE DELLE FONTI

- VII
 181 27 nt. 54, 33 nt. 66, 49 nt. 116
 182 49 nt. 116
- P. FAY.
 I
 10 60 nt. 142
 20 18 nt. 32
 24 18 nt. 32, 41 nt. 90
 26 41 nt. 90
 34 41 nt. 90
 95 41 nt. 90
- P. FLOR.
 I
 24 41 nt. 90, 60 nt. 142
 25 41 nt. 90, 60 nt. 142
 48 41 nt. 90
 61 45
 73 49 nt. 116
 75 41 nt. 90
 93 54 nt. 126
 95 41 nt. 90
 1905 59 nt. 140
- P. GEN.
 I
 8 18 nt. 32, 41 nt. 90
 8bis 18 nt. 32
 10 41 nt. 90
 16 41 nt. 90
 20 41 nt. 90
 22 41 nt. 90
- P. GISS
 40 17, 19, 20 nt. 35, 24 nt. 42, 25,
 26 nt. 50, 29, 30, 30 nt. 60, 39,
 40, 43, 44, 45, 46 nt. 103, 46
 nt. 104, 50 nt. 119, 51, 54
 nt. 126, 60 nt. 142, 62, 63, 63
 nt. 154, 65 nt. 157, 69 nt. 175,
 197 nt. 68, 201 nt. 76
 48 54 nt. 126
- P. GRENF.
 I
 2 41 nt. 90
 11 18 nt. 32
 16 41 nt. 90
 24 41 nt. 90
 25 41 nt. 90
 27 41 nt. 90
 31 41 nt. 90
 33 41 nt. 90
- II
 17 41 nt. 90
 62 18 nt. 32
 70 41 nt. 90
 71 41 nt. 90
 76 18 nt. 32, 69 nt. 175
 108 43
- P. HAL.
 I
 1 19, 48, 198 nt. 68
 219-221 44 nt. 98
- P. HEIDELB.
 1272 63 nt. 154
 1278 41 nt. 90
- P. HGV
 1 4639 121 nt. 78
- P. HIB.
 I
 31 46 nt. 103
 84a 41 nt. 90
 91 41 nt. 90
 94 41 nt. 90
 96 41 nt. 90

INDICE DELLE FONTI

P. LEID.

2 159

263 159

P. LIPS.

I

2 41 nt. 90

3 41 nt. 90

4 41 nt. 90

5 41 nt. 90

6 41 nt. 90

9 41 nt. 90

10 41 nt. 90, 43, 46 nt. 103, 47
nt. 104

13 18 nt. 32

19 41 nt. 90

27 41 nt. 90

28 14, 16 nt. 26, 54 nt. 126, 56
nt. 130

31 47 nt. 104

33 44 nt. 98, 60 nt. 142

38 41 nt. 90, 69 nt. 175

41 14

64 41 nt. 90

136 17, 19, 20 nt. 35, 41 nt. 90, 46
nt. 103, 51, 63 nt. 154

II

136 14 nt. 13, 17, 19, 20 nt. 35, 24
nt. 42, 26 nt. 52, 27 nt. 54, 28

nt. 56, 65 nt. 157

P. LOND.

I

8 54 nt. 126

37 18 nt. 32

113 46 nt. 103, 47 nt. 104

229 19, 39, 46 nt. 103

470 59 nt. 140

II

158 41 nt. 90

160 41 nt. 90

165 44 nt. 98

178 41 nt. 90

191 54 nt. 126

211 59 nt. 140

214 41 nt. 90

216 41 nt. 90

217 20, 55 nt. 126

220 41 nt. 90

298 55 nt. 128

311 18 nt. 32

314 41 nt. 90

334 41 nt. 90, 61

335 41 nt. 90

470 15, 19, 41 nt. 90, 47, 54
nt. 126, 60 nt. 142

483 18 nt. 32, 54 nt. 126, 56
nt. 131

III

880 41 nt. 90

1157 41 nt. 90, 54 nt. 126, 56
nt. 132

1164 41 nt. 90, 60 nt. 142

1203 41 nt. 90

IV

1432 54 nt. 126

V

1703 24 nt. 42

1708 25, 54 nt. 126

1729 24 nt. 42, 26 nt. 50

1730 24 nt. 42, 26 nt. 50

1736 24 nt. 42, 26 nt. 50

P. LOUVRE

I

17 54 nt. 126

230 54 nt. 126

(E) 7153 152, 152 nt. 48, 153

INDICE DELLE FONTI

- P. MARINI
 I
 73 60 nt. 142
 74 27 nt. 54, 30 nt. 60
 75 59 nt. 140, 60 nt. 142
 82 30 nt. 60
 83 30 nt. 60
 86 27 nt. 54, 28
 89 27 nt. 54, 28
 120 54 nt. 126
 122 27 nt. 54
 P. MICH.
 I
 508 27 nt. 54, 32 nt. 65, 33 nt. 66
 1320 65 nt. 157
 2922 96 nt. 174
 4703 25, 27 nt. 54, 33 nt. 66
 4730 24 nt. 42
 4526 49 nt. 116
 P. OXY.
 I
 1 41 nt. 90
 2 54 nt. 126
 14 54 nt. 126, 56 nt. 132
 33 18 nt. 32
 34 41 nt. 90
 36 41 nt. 90
 51 44 nt. 98
 52 44 nt. 98
 56 45
 57 41 nt. 90
 68 43
 71 55 nt. 126
 88 54 nt. 126
 95 41 nt. 90
 97 59 nt. 140
 105 41 nt. 90
 106 59 nt. 140, 60 nt. 142
 107 41 nt. 90, 59 nt. 140, 60
 nt. 142, 61
 125 18 nt. 32
 129 27 nt. 54
 133 41 nt. 90
 135 41 nt. 90
 136 41 nt. 90, 46 nt. 103, 47
 nt. 104, 59 nt. 140, 60 nt. 142, 69
 nt. 175
 138 69 nt. 175
 144 43
 156 41 nt. 90
 158 41 nt. 90
 256 18 nt. 32
 319 18 nt. 90
 388 18 nt. 90
 1273 54 nt. 126
 237 18 nt. 32, 27 nt. 54, 28 nt. 56,
 46 nt. 103, 47, 47 nt. 104, 54
 nt. 126
 260 18 nt. 32
 269 49 nt. 116, 49 nt. 117
 270 43
 271 43
 272 41 nt. 90, 43
 305 41 nt. 90
 339 20
 381 41 nt. 90
 1205 65 nt. 157
 II
 38 55 nt. 126
 39 55 nt. 126
 136 55 nt. 126
 144 55 nt. 126
 161 59 nt. 140
 237 54 nt. 126, 55 nt. 126, 59
 nt. 140, 60 nt. 142, 69 nt. 174
 260 55 nt. 126

INDICE DELLE FONTI

III

1 55 nt. 126
 18 55 nt. 126
 45 55 nt. 126
 105 59 nt. 140
 489 41 nt. 90, 18 nt. 32
 494 18 nt. 32
 497 54 nt. 126
 501 41 nt. 90
 502 41 nt. 90
 505 41 nt. 90
 506 55 nt. 126
 507 55 nt. 126
 528 41 nt. 90
 611 41 nt. 90

IV

705 [col. III] 41 nt. 90
 712 41 nt. 90
 716 15
 719 41 nt. 90
 720 15, 27 nt. 54, 45, 47, 54
 nt. 126, 59 nt. 140, 60 nt. 142,
 67, nt. 168, 69 nt. 174
 721 41 nt. 90, 54 nt. 126, 56
 nt. 132
 722 15

V

888 60 nt. 142

VI

888 15
 905 55 nt. 126, 69 nt. 175
 907 27 nt. 54, 32 nt. 65, 33 nt. 66,
 43
 913 69 nt. 175
 988 17

VII

1039 43
 1040 69 nt. 175

VIII

1020 54 nt. 126
 1114 43, 35 nt. 126, 60 nt. 142
 1121 30 nt. 60
 IX
 1182 34
 1186 17
 1201 43, 47 nt. 104, 60 nt. 142
 1205 14, 24 nt. 42, 26 nt. 52, 47
 nt. 104, 54 nt. 126, 55 nt. 126, 60
 nt. 142
 1206 14, 14 nt. 13, 16 nt. 26, 24
 nt. 42, 30 nt. 60, 43, 54 nt. 126,
 60 nt. 142, 69 nt. 175

X

1254 46 nt. 103
 1273 54 nt. 126
 1277 54 nt. 126

XII

1184 69 nt. 174
 1423 46 nt. 103
 1466 47
 1467 45
 1523 47 nt. 104

XIII

1626 69 nt. 175
 1695 69 nt. 175

XIV

171 69 nt. 175
 1626 46 nt. 104
 1711 69 nt. 175

XV

217 55 nt. 126
 1814 17, 45, 46 nt. 103

XVI

63 nt. 154
 350 34 nt. 69
 1876 34, 34 nt. 69, 44 nt. 98
 1877 34, 34 nt. 69, 44 nt. 98

INDICE DELLE FONTI

- 1879 44 nt. 8
 1881 34, 34 nt. 69, 44 nt. 98
 1876 65 nt. 157
 1876-1881 26 nt. 52
 XVII
 45
 1927 66, 66 nt. 160
 2103 47 nt. 104, 55 nt. 126, 63
 nt. 154, 65 nt. 157
 XVIII
 2130 65 nt. 157
 XXII
 2348 27 nt. 54
 P. RAIN
 1428 18 nt. 32
 1492 18 nt. 32
 P. REIN.
 I
 14 41 nt. 90
 15 41 nt. 90
 16 41 nt. 90
 22 41 nt. 90
 P. REV.
 I
 34 41 nt. 90
 P. RYL.
 III
 474 27 nt. 54, 30, 47 nt. 104, 64
 nt. 157
 PSI
 I
 6 30 nt. 60
 55 63 nt. 154, 65 nt. 127, 66, 66
 nt. 160
 730 30 nt. 60
 1027 65 nt. 157
 1182 22 nt. 37, 63 nt. 154, 64, 65
 nt. 157, 68 nt. 171
 1449 22 nt. 37
 VI
 729 24 nt. 42, 25, 27
 nt. 54, 30 nt. 60, 46 nt. 103
 730 31
 IX
 1027 27 nt. 54, 47 nt. 104
 1182 34 nt. 69, 34 nt. 70, 50
 nt. 119, 64 nt. 157
 X
 1101 47 nt. 104
 XI
 1182 24, 24 nt. 42, 32 nt. 65, 33,
 33 nt. 66, 35 nt. 74, 47 nt. 104,
 63
 XIII
 1325 27 nt. 54, 32 nt. 65
 XIV
 1449 47 nt. 104
 P. STRASB.
 I
 2 40, 43
 10 46 nt. 103
 22 16 nt. 26, 19 nt. 33, 24 nt. 42,
 25, 26 nt. 52, 27 nt. 54, 28 nt. 56,
 30, 39, 46 nt. 103, 46 nt. 104, 54
 nt. 126, 60 nt. 142, 66, 66
 nt. 160, 68
 30 43
 P. TEBT.
 I
 2 41 nt. 90
 5 17, 41 nt. 90, 69 174
 14 41 nt. 90
 24 41 nt. 90
 27 41 nt. 90, 49 nt. 117

INDICE DELLE FONTI

- 53 41 nt. 90
104 41 nt. 90
105 41 nt. 90
106 41. nt 90
107 41. nt 90
109 41 nt. 90
326 43
382 41 nt. 90
386 41 nt. 90
II
308 48
III
1 47
780 47
P. THEAD.
I
8 33, 33 nt. 66
- P. TOR
4 41 nt. 90
2021 49 nt. 116
SAMMELBUCH GRIECHISCHER UR-
KUNDEN AUS AEGYPTEN (SB)
I
1010 27 nt. 54
4639 121 nt. 78
5231 69 nt. 174
5315 63 nt. 154
8246 49 nt. 117
III
7181 27 nt. 54
SC. DE BACCHANALIBUS (= CIL I²,
581 = FIRA I², 30) 217 nt. 11

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)
2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)
3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)
4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)
5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)
6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)
7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)
8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)
9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)
10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)
11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)
12. *José Luis Guzmán D'Albora, Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)

14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)

15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)

16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)

17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)

18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)

19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)

20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)

21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)

22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)
24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)
26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)
27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)
28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)
29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)
30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)
31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)
32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)
33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, FABIANO LARA (2018)

36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)
37. *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)
38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)
39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)
40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)
41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)
42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)
43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)
44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)
45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)
47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)
48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)
49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)
50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)
51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)
52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)
53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)
54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)
55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
56. *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto. Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

57. *Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-2020)* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

58. *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)

59. ANTONIO ARMELLINI - *L'Italia e la carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990)*. Introduzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contributi di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE, NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022)

60. *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

61. *La specialità nella specialità* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

62. *L'amministrazione condivisa* - (a cura di) GREGORIO ARENA, MARCO BOMBARDELLI (2022)

63. *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO (2022)

64. *L'attuazione della procura europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO, ROSANNA BELFIORE, TOMMASO RAFARACI (2022)

65. *I rapporti tra attori pubblici e attori privati nella gestione dell'immigrazione e dell'asilo* - (a cura di) ELIANA AUGUSTI, SIMONE PENASA, STEFANO ZIRULLIA (2022)

66. *Trasporto pubblico locale in fase pandemica e post-pandemica: alla ricerca del diritto alla mobilità in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica. Atti del Seminario. Trento, 5 aprile 2022* - (a cura di) ALESSIO CLARONI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/376915>)

67. *Salute e carcere* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2023)

68. *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole. Atti del Convegno. Trento, 2 dicembre 2022* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, ENRICO PEZZI (2023)

69. *Percorsi interculturali* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/384871>)
70. *Il diritto fra prospettiva rimediale e interpretazione funzionale. Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6 aprile 2022* - (a cura di) UMBERTO IZZO (2023)
71. *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno. Trento, 16 e 17 settembre 2022* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, TERESA PASQUINO, GIANNI SANTUCCI (2023)
72. *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio* - GIANLUCA CHIARIONI (2023)
73. *La riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno. Trento, 24 e 25 marzo 2023* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2023)
74. *Il processo di riforma costituzionale cileno 2019-2023. Profili penalistici* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, CARLOS CABEZAS, EMANUELE CORN (2023)
75. *The Making of European Private Law: Changes and Challenges* - (ed. by) LUISA ANTONIOLLI, PAOLA IAMICELI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/401105>)
76. *Il giudice di pace nel quadro delle riforme* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI, TERESA PASQUINO (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/404351>)
77. *COVID-19 Litigation. The Role of National and International Courts in Global Health Crises* - (ed. by) PAOLA IAMICELI, FABRIZIO CAFAGGI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/406169>)
78. *Trasformazioni della giustizia. Norme, organizzazione, tecnologie* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO (2024)
79. *Numérique & Environnement. Université d'été franco-italienne, Actes du colloque, 6-8 Juillet 2022, Université de Limoges* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, MONICA CARDILLO, FULVIO CORTESE, LOUIS DE CARBONNIÈRES, FRANTZ MYNARD, CINZIA PICIOCCHI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/409990>)

80. *Trento e la comparazione giuridica: voci, esperienze, riflessioni. Dalla testimonianza di Rodolfo Sacco e Mauro Cappelletti* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, FULVIO CORTESE, ELENA IORIATTI, BARBARA MARCHETTI (2024)

81. *Il ruolo del Consiglio nella forma di governo delle autonomie speciali alpine: valorizzare e innovare* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANFRANCO POSTAL, ROBERTO TONIATTI (2024)

82. *Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, DAMIANO FLORENZANO, FLAVIO GUELLA, GIANFRANCO POSTAL (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/412031>)

83. *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future. Atti del convegno, Trento 29 settembre 2023* - (a cura di) ELISA CHIZZOLA, PAOLO GUARDA, VERONICA MARONI, LUIGI RUFO (2024)

84. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Una parola buona. Retorica e valori nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/421390>)

85. *Prospettive di superamento del voto "tradizionale". Modelli di voto alternativi alla prova della compatibilità costituzionale* - (a cura di) ALESSANDRO DE NICOLA, VINCENZO DESANTIS (2024)

86. *Le transizioni e il diritto. Atti delle giornate di studio. 21-22 settembre 2023* - (a cura di) SIMONE FRANCA, ALESSANDRA PORCARI, SERGIO SULMICELLI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/434970>)

87. *Lo studio dei papiri nei rivolgimenti metodologici della romanistica tra il 1860 e il 1960* - (a cura di) CHRISTIAN BALDUS, MASSIMO MIGLIETTA, TOMMASO BEGGIO, FILIPPO BONIN (2024)